

i professori :

SOBRINO Giorgio Giuseppe

CAVINO Massimo

Si precisa che il Consigliere CAVINO è collegato da remoto.

I collegamenti 'da remoto' hanno luogo attraverso il programma Microsoft TEAMS messo a disposizione degli Uffici Giudiziari dalla DGSIA del Ministero della Giustizia come da note prot. DGSIA n. 7359.U del 27 febbraio 2020, 8661.U del 9 marzo 2020 e 4223 del 20 marzo 2020, nelle quali pure si specifica che i collegamenti effettuati con il detto programma su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture dell'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Ogni partecipante "da remoto" si impegna a adottare durante lo svolgimento della seduta comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento della seduta, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al Presidente.

I componenti concordano sul divieto di acquisire e divulgare immagini, video e audio della seduta o di parte di essa.

E' presente la Presidente Vicaria dott.ssa BASSI in sostituzione del Presidente della Corte d'Appello che si astiene dalle pratiche n. 1, 2 e 3 o.d.g.

1.CORTE DI APPELLO DI TORINO – Decreto n. 48/2025 in data 28/7/2025 di applicazione del dott.ssa Andrea Giovanni Melani, alla Quinta Sezione Penale per l'udienza dell'11/9/2025.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera MACCARI;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

2.CORTE DI APPELLO DI TORINO – Decreto n. 53/2025 in data 26/8/2025 di esonero dal lavoro giudiziario della dott.ssa Giorgia DE PALMA.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera LOCCI;

rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità con astensione della
consigliera RICCIO.

3. Tabelle di composizione degli uffici giudicanti del distretto della Corte di
Appello di Torino per il quadriennio 2026 – 2029.

- Corte di Appello di Torino

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione delle Consigliere RICCIO,
BOEMIO e LOCCI,

esprime all'unanimità parere positivo come dettagliato nel format allegato.

IL SEGRETARIO
F.to Paola Boemio

LA PRESIDENTE VICARIA
F.to Alessandra Bassi

**Si allontana la Presidente BASSI ed interviene il Presidente BARELLI
INNOCENTI.**

Vengono trattate le pratiche relative ai Progetti organizzativi degli uffici
requirenti di cui al punto 4 dell'o.d.g.:

- Procura di Verbania

Sentita la relazione della Consigliera CACIOPPO, esprime all'unanimità
parere positivo come dettagliato nel format allegato.

- Procura di Vercelli

Sentita la relazione del Consigliere PRETTI,
valutate come non pertinenti le osservazioni formulate dal dott. Condomitti,
esprime all'unanimità parere positivo come dettagliato nel format allegato.

**Tabelle di composizione degli uffici giudicanti del distretto della Corte
di Appello di Torino per il quadriennio 2026 – 2029.**

- Tribunale di Asti

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione dei Consiglieri CUGGE e
GIORGIO,

esprime all'unanimità parere positivo come dettagliato nel format allegato.

- Tribunale di Biella

Il Consigliere Carena, nella propria relazione, richiama la bozza di parere già in precedenza trasmessa, nella quale si dà atto che non sono state rilevate criticità e che il Progetto Tabellare risulta completo, con la sola eccezione dell'indicazione dei giorni di udienza dei giudici civili.

Il Consiglio Giudiziario,

delibera all'unanimità di rinviare la trattazione della pratica in oggetto alla adunanza del 16.9.2025, anche al fine di valutare eventuali integrazioni.

- Tribunale di Cuneo

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione del Consigliere GIORGIO, esprime all'unanimità parere positivo come dettagliato nel format allegato.

- Tribunale di Ivrea

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione del Consigliere CARENA, esprime all'unanimità parere positivo come dettagliato nel format allegato.

Progetti organizzativi degli uffici requirenti del distretto della Corte di Appello di Torino per il quadriennio 2026 – 2029.

- Procura di Asti

Viene introdotto il Procuratore dott. Biagio MAZZEO, il quale preliminarmente produce note scritte relative ai rilievi formulati dal Consiglio Giudiziario. Il documento, previa sottoscrizione da parte del dott. Mazzeo, viene acquisito ed allegato al verbale.

Il Consigliere CAMPANELLO illustra i motivi posti a fondamento della richiesta di chiarimenti.

In ordine al primo profilo, relativo alla permanenza dei singoli sostituti all'interno dei gruppi, per cui è stabilita la decorrenza unica al 22.1.2024 con possibile violazione dei termini minimo e massimo di permanenza per coloro che già in epoca precedente trattavano la medesima materia del nuovo gruppo di destinazione, il dott. Mazzeo riferisce: *“tale questione è giusta sul piano di principio ma sul piano di fatto risulta superata. I magistrati interessati dal provvedimento sono quasi tutti di nuova assegnazione. Gli unici che andavano incontro al problema della decennialità sono la dott. Deodato che oggi è Procuratore aggiunto, il dott. Lucignano che è trasferito ad altra sede, il dott. Greco che a seguito di interpello si è spostato in altro gruppo. C'è infine la dott.ssa Masia che è andata in pensione. Mi impegno ad integrare il provvedimento indicando per ciascun magistrato la data di effettivo ingresso in*

ciascun gruppo, nonché il precedente gruppo a cui ciascun magistrato era assegnato”.

In ordine al secondo rilievo, secondo cui ci sarebbe un sottoimpiego dei VPO per effetto di una sensibile riduzione dei procedimenti loro affidati e per cui viene esercitata l'azione penale, il dott. Mazzeo riferisce:

“quando sono arrivato i VPO erano utilizzati in modo differenziato, alcuni partecipavano solo alle udienze, altri erano affiancati ai sostituti. Io ho creato un ufficio di collaborazione coordinato inizialmente solo da me e poi anche dal Procuratore aggiunto. Insieme avevamo valutato che attribuire tanti reati e tanti fascicoli ai VPO costituiva un notevole aggravio per me e per il procuratore Aggiunto che in ogni caso dobbiamo vagliare il loro lavoro.

In ogni caso, rispetto ad altre Procure, le sopravvenienze sono limitate e le udienze monocratiche le trattano solo gli onorari. In ogni caso tale distribuzione si può modulare, rivedendola qualora i sostituti risultassero troppo carichi”.

Il Consiglio giudiziario, all'esito dell'audizione del Procuratore di Asti, delibera all'unanimità di invitare lo stesso ad apportare le modifiche emerse in ordine al primo rilievo innanzi esposto entro il 18.9.2025, rinviando la trattazione della pratica all'adunanza del 23.9.2025.

Viene anticipata la trattazione della pratica n. 19

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI –
Provvedimento prot. 44/25 I in data 09/07/2025 avente ad oggetto: “
Variazione al Progetto Organizzativo.”

- Osservazioni 11.07.2025
- Controdeduzioni 23.07.2025

Il Consigliere CAMPANELLO relaziona quanto segue.

Occorre procedere ad integrazione della relazione inserita nel verbale 22 luglio 2025 poiché dopo tale adunanza sono pervenute a questo Consiglio Giudiziario le osservazioni che erano state formulate, sin dall'11 luglio 2025, da due sostituti procuratori - le dott.sse Camilla Fracchia e Sara Paterno - nonché le controdeduzioni, datate 23 luglio 2025, del Procuratore della Repubblica di Asti.

Occorre pertanto dare atto del loro contenuto, rettificando in parte qua il verbale 22 luglio 2025 che, sulla base delle informazioni in allora disponibili, indicava che non risultavano presentate osservazioni.

Come indicato nel predetto verbale, ai sensi dell'art. 13 della Circolare sull'Organizzazione degli uffici di Procura il Procuratore della Repubblica di Asti adottava, con provvedimento 9 luglio 2025, una variazione dichiarata immediatamente esecutiva del progetto organizzativo determinata dalla necessità di fare fronte alle vacanze di alcuni gruppi di lavoro, determinate da tramutamenti ad altra sede di due magistrati dell'ufficio ed al conferimento di funzioni semidirettive alla dott.ssa L. Deodato quale procuratore aggiunto.

A seguito di interpello, indetto il 31 maggio 2025, tra tutti i magistrati dell'ufficio esteso alla dott.ssa Giancola il cui trasferimento alla Procura di Asti è già stato deliberato dal CSM, e di una consultazione informale con i MOT che prenderanno servizio nel prossimo dicembre, i dott.ri Ghibaud, Greco e Cotti hanno manifestato interesse ad entrare nel Gruppo 1, che presenta una scopertura di tre magistrati su altrettanti componenti, la dott.ssa Giancola ha chiesto di entrare nel Gruppo 2, Fasce deboli, e i tre MOT interpellati informalmente hanno espresso preferenze due per il Gruppo 3 e l'ultimo per il Gruppo 2, ovvero le Fasce deboli.

Rilevato che le domande presentate corrispondevano ai posti messi a bando, il Procuratore oltre ad assegnare ai vari Gruppi i magistrati che lo avevano domandato, rilevato che si erano determinate altre vacanze, una nel Gruppo 2 e due nel Gruppo 3, previa consultazione informale con i MOT destinati all'ufficio, li assegnava d'ufficio ai posti di risulta nei termini indicati nel provvedimento di variazione.

Le dott.sse Paterno e Fracchia, premesso di essere assegnate, dal 22 gennaio 2024, al Gruppo 2 (Fasce deboli) lamentano che tale procedura ha precluso loro di presentare richiesta di assegnazione ai posti rimasti vacanti in esito all'interpello del 31 maggio 2025, posti di risulta coperti esclusivamente mediante informale consultazione con i MOT e a favore di questi ultimi. Rilevano altresì le signore magistrato osservanti che ove il provvedimento di variazione 9 luglio 2025 dovesse essere interpretato come assegnazione d'ufficio dei MOT ai posti di risulta, esso sarebbe intervenuto al di fuori dalle ipotesi previste dalla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura 3 luglio 2024.

Replica il Procuratore della Repubblica di Asti anzitutto riepilogando le vicende, i contenuti e gli esiti dell'interpello e ribadendo che per la copertura dei posti di risulta nei vari Gruppi si è proceduto tramite informale consultazione con i MOT destinati alla Procura astigiana; contesta la fondatezza della pretesa delle osservanti in quanto nessuna fonte normativa, primaria o secondaria, prescriverebbe di bandire un secondo interpello per la copertura dei posti di risulta, che derivino dal tramutamento determinato dal primo, soluzione che ove applicata darebbe luogo alla necessità di diramare

interpelli a cascata in conseguenza del fatto che ad ogni interpello si determinano sempre scoperture e quindi nuovi posti di risulta. Di conseguenza, l'unica soluzione praticabile sarebbe di prevedere l'assegnazione d'ufficio dei posti di risulta.

Inoltre, a parere del Procuratore, un nuovo interpello determinerebbe criticità ai magistrati coordinatori del tirocinio, i quali devono tenere conto delle "specialità corrispondenti a quelle cui saranno destinati i magistrati di nuova nomina" nella programmazione ed organizzazione delle attività di tirocinio. Rileva infine che un nuovo interpello, successivo al primo e destinato a coprire i posti di risulta, avrebbe determinato la conseguenza di destrutturare completamente i Gruppi esistenti con ricadute negative sull'efficienza dei medesimi.

Osserva infine il Procuratore Capo che sebbene le sostitute osservanti risultino legittimate al tramutamento dopo un anno di permanenza nel Gruppo Fasce deboli, evidentemente perché assegnate d'ufficio, termine ad oggi decorso, tuttavia tale periodo sarebbe da ritenersi esiguo e tale da controindicare l'opportunità del passaggio ad altra unità organizzativa "senza aver maturato adeguata esperienza in quello di attuale assegnazione".

Ora, appare assorbente rilevare che l'art. 10 della richiamata Circolare sull'Organizzazione degli uffici di Procura dopo aver previsto, al comma 1, che il "Procuratore procede all'assegnazione dei magistrati alle Unità organizzative a domanda e d'ufficio" e che l'assegnazione a domanda deve essere preceduta da interpello, esteso ai magistrati assegnati dall'ufficio che non abbiano ancora preso possesso, prevede, al secondo comma, che, a tal fine, nel progetto organizzativo debbano essere indicate "le modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti".

Tale previsione pare fornire adeguata base normativa alla questione sollevata con le osservazioni delle sostitute dott.sse Fracchia e Paterno, nel senso che i posti di risulta avrebbero dovuto essere inclusi nell'interpello ai magistrati per la copertura delle vacanze. Sul punto, il Progetto Organizzativo della Procura di Asti 7 aprile 2025, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 ma le cui disposizioni in materia di composizione dei Gruppi sono di immediata applicazione prevede, (capitolo II paragrafo F sez. 2) che "i posti di risulta vengono coperti con assegnazione a domanda o d'ufficio da parte dei magistrati rimasti privi di assegnazione a un Gruppo oppure con i magistrati di nuova assegnazione all'Ufficio. Qualora residuino vacanti posti in più di un Gruppo, il procuratore chiama i magistrati di nuova nomina ad esprimere le loro preferenze, procedendo poi all'assegnazione con i medesimi criteri previsti per l'assegnazione ai Gruppi di cui al punto che precede". Tale disposizione sembrerebbe introdurre una limitazione a quanto previsto dalla

normativa secondaria richiamata, laddove pare limitare la possibilità di domandare l'assegnazione per i posti di risulta ai "magistrati rimasti privi di assegnazione a un Gruppo", oltre che ai MOT, in tal modo pregiudicando la possibilità per i magistrati assegnati ad un'unità organizzativa, che abbiano maturato le condizioni per chiedere di essere assegnati ad un'altra, di presentare la relativa domanda.

Il Consiglio giudiziario procede con l'audizione del Procuratore di Asti dott. Mazzeo il quale dichiara;

“preliminarmente voglio precisare che le funzioni di coordinamento dei gruppi sono quelle che emergono dal progetto organizzativo. I gruppi due e quattro sono coordinati dal Procuratore, se scritto diversamente trattasi di un refuso”.

In ordine all'ulteriore profilo di rilievo – il progetto organizzativo, diversamente da quanto prevede l'art. 10 comma 2 della Circolare relativa, pare non consentire ai sostituti di partecipare volontariamente al bando per i posti di risulta, atteso che questi vengono destinati solo ai MOT e i magistrati rimasti senza utile collocazione – il dott. Mazzeo dichiara:

“confermo che tale previsione è volta ad evitare di dover indire bandi “a cascata” per coprire i posti che di volta in volta restano vacanti”.

Alle ore 16,09 viene congedato il dott. Mazzeo.

Alla stregua di queste osservazioni, sentito a chiarimenti il Procuratore della Repubblica di Asti, il Consiglio giudiziario, su proposta del Consigliere CAMPANELLO, delibera a maggioranza (un voto contrario) di invitare il Procuratore di Asti a rivalutare l'assegnazione dei posti di risulta mediante apposito bando rinviando per la verifica e la discussione all'adunanza del 23.9.2025.

Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 legge guarentigie:

ART. 18

OMISSIS

Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 legge guarentigie:

ART. 19

OMISSIS

DODERO dott. Onelio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo - Istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ad assumere incarico extragiudiziario.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera LOCCI, che ha evidenziato quanto segue:

Il dottor Onelio Dodero, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, ha presentato istanza in data 16 luglio 2025 per essere autorizzato all'incarico extragiudiziario conferito dalla Corte d'appello di Campobasso per un intervento formativo in due audizioni di quattro ore di attività didattica giornaliera per un numero complessivo di 8 ore di docenza da svolgersi nei giorni 10 , 11, 22 e 23 settembre 2025, comprensive di 3 ore di riunione per cui è previsto un compenso unico di euro 454,52;

all'istanza è allegata la documentazione prevista dalla circolare 22581 del 09/12/2015 e successive modifiche (artt. 16 e 17) che comprende:

- l'individuazione e natura giuridica del soggetto conferente (articolo 16 comma 2): Corte d'appello di Campobasso - Procura Generale della Repubblica di Campobasso - Formazione Distrettuale;
- l'atto di designazione avente ad oggetto il preincarico di docenza per la formazione anticorruzione e trasparenza ex legge 192/2012 con indicazione - quale sede di svolgimento - dell'aula virtuale di Campobasso;
- l'autocertificazione attestante che nessun procedimento è stato trattato o in corso di trattazione avanti al magistrato e al suo ufficio con riferimento all'ente conferente l'incarico ovvero ai suoi dipendenti o associati
- l'autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, egli non incorre nelle condizioni soggettive ostative individuate all'articolo 10 della circolare e non risultano pendenti procedimenti penali disciplinari a suo carico individuati secondo le indicazioni di cui all'articolo 17 comma 2 lett. G;
- l'attestazione che nulla è da segnalare quanto a eventuali ritardi nel deposito di provvedimenti nel compimento di attività giudiziarie intervenute nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione;
- la dichiarazione attestante che il magistrato non è componente di commissioni tributarie;
- la dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di qualsivoglia natura con soggetto conferente l'incarico ovvero suoi dipendenti o associati;

- il parere del Procuratrice Generale della Repubblica di Torino attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 17 della circolare 22581 del 2015 e l'assoluta compatibilità dell'incarico extragiudiziario con le esigenze d'ufficio, verificata altresì l'assenza di ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di altre attività giudiziarie con livello di produttività non inferiore alla media dell'ufficio secondo quanto risulta dalla documentazione allegata al suddetto parere favorevole;

- le statistiche sulla rilevazione dei movimenti dei procedimenti relativi all'asse temporale 16 luglio 2023-16 luglio 2025 inerente il lavoro svolto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo e la certificazione relativa;

esaminata la suddetta istanza e rilevato che non paiono sussistere ragioni ostative alla concessione della richiesta autorizzazione;

all'unanimità esprime parere favorevole.

NASSO dott. Ilario, giudice del Tribunale di Torino. Istanza di autorizzazione a risiedere fuori sede.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera BOEMIO,
esaminata la suddetta istanza e rilevato che non paiono sussistere ragioni ostative alla concessione della richiesta autorizzazione, anche alla luce dell'integrazione pervenuta;

all'unanimità esprime parere favorevole.

Il Consigliere CAVINO abbandona l'adunanza alle ore 16.20.

- Tribunale di Torino

In ordine al **TRIBUNALE DI TORINO SETTORE CIVILE** la Consigliera Daniela Culotta, a nome del sottogruppo "Tribunale di Torino", con l'astensione del Consigliere DEMONTIS, presa visione del verbale di adunanza della Commissione Flussi del 23 luglio 2025, visti gli artt. 6, 7 e 13 della Circolare sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti (delibera 26 giugno 2024), espone quanto segue.

❖ **Procedura di approvazione**

Quanto al DOG del tribunale di Torino settore civile, si rileva sotto il profilo procedurale che:

- In vista della relazione del DOG sono stati richiesti contributi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino in data

30.10.2024 e alla Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino in data 30.10.2024, che ha risposto con nota del 18.12.2024;

- Sono stati richiesti contributi ai presidenti di sezione che hanno trasmesso quanto richiesto all'esito di riunioni sezionali tenute nelle date del 6.12.2024 (prima sezione civile - Tribunale imprese), del 5.12.2024 (seconda sezione civile), del 6.11.2024 (terza sezione civile), del 14.11.2024 (sezione quarta civile), 23.12.2024 (data di trasmissione del contributo - sezione unica lavoro), del 13.12.2024 (settima sezione civile), del 19.11.2024 (sesta sezione civile csmapp), 23.12.2024 (data di trasmissione del contributo - nona sezione civile/settima csmapp);
- Si è tenuta la riunione dei magistrati del tribunale in data 30.10.2024;
- È stata acquisita la relazione sull'andamento dei settori amministrativi del 18.2.2025;
- In data 26.2.2025 è stato presentato il DOG, comunicato il 28.2.2025;
- All'esito di riunione del 7.3.2025 i magistrati della prima sezione civile/tribunale delle imprese hanno presentato osservazioni alla proposta tabellare e il Presidente vi ha replicato con nota del 12.3.2025;
- La prima sezione civile/tribunale delle imprese ha depositato in data 3.6.2025 integrazioni alle osservazioni;
- Sono state allegate al DOG le statistiche sia penali che civili, recanti dati statistici scomposti sul piano quantitativo e qualitativo per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio;
- Il documento organizzativo risulta predisposto partendo per il settore civile da un'analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro, dei flussi e delle pendenze, come risultanti dai dati statistici allegati, adeguatamente scomposti sul piano quantitativo e qualitativo per ciascuna delle sezioni dell'ufficio;
- Il Presidente ha preso in considerazione i contributi e le osservazioni pervenute risultano in parte recepite nel progetto tabellare;
- Il DOG risulta dunque redatto nel rispetto delle procedure previste, fondato sull'analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro, dei flussi e delle pendenze, come risultanti dai dati statistici allegati.

❖ **Modifiche all'attuale assetto vigente, previste per le tabelle 2026/2029**

Per quanto riguarda le variazioni apportate - nel settore civile - alle precedenti tabelle 2020/2024, il Presidente ha segnalato che:

- si sono rinominate le sezioni adeguandole alle denominazioni Cosmapp secondo il prospetto che segue:

Sezione Prima Civile Procedure Concorsuali (ex sez fallimentare): 5 giud + 1 Pres
Sezione Seconda Civile (denominazione invariata): 7 giud + 1 Pres + 7 GOP
Sezione Terza Civile (denominazione invariata): 6 giud + 1 Pres + 5 GOP
Sezione Quarta Civile (denominazione invariata): 6 giud + 1 Pres + 5 GOP
Sezione Quinta Civile Persone Famiglia e Minori (ex sez VII-Famiglia): 12 giud + 1 Pres + 7 GOP
Sezione Sesta Civile (ex sez VIII): 6 giud + 1 Pres + 8 GOP
Sezione Settima Civile Protezione Internazionale (ex sez IX-Prot Intern): 8 giud + 1 Pres + 3 GOP
Sezione Ottava Civile Contratti bancari e commerciali (nuova istituzione): 6 giud + 1 Pres + 4 GOP
Sezione Nona Civile Tribunale delle Imprese (ex sez I): 5 giud + 1 Pres

Sezione Unica Lavoro: 13 giud + 1 Pres + 4 GOP
Sezione Agraria

- è stata creata una nuova sezione per scorporo dall'attuale sezione I (composta da 10 giudici + 2 presidenti) in due sezioni:
 - la sezione IX civile Tribunale Imprese (TI) con 5 giudici + 1 Presidente
 - la nuova sezione VIII civile (bancario e commerciale) con 6 giudici + 1 Presidente
- un'unità di organico è stata sottratta dalla sezione II civile (che non ha svolto in merito osservazioni) per consentire alla nuova sezione VIII (bancario e commerciale) di avere un numero di giudici uguale alle altre che trattano anche contenzioso generico (quali la III civile);
- sono state distribuite diversamente alcune materie civili specialistiche tra le sezioni e si è distribuito in base a percentuali diverse il *contenzioso generico* (come *infra* meglio indicato);
- si è assegnata alle sezioni con maggior differenza tra carico esigibile e sopravvenienze *pro capite* la materia delle eredità giacenti (attualmente di competenza della sezione immigrazione) al fine di compensarne il minor carico di sopravvenienze (in particolare III e VIII-bancario);
- per ciò che riguarda la VI civile (ex VIII condominio-locazioni), data l'incertezza derivante dal possibile differimento dell'incremento di competenze del GdP, attualmente, prevista per ottobre 2025 (in forza del d.lgs 116/2017, che assorbirà la competenza in materia di condominio), il Presidente ha ritenuto di non prevedere l'attribuzione di una quota di contenzioso generico, ferma l'indicazione del CSM contenuta nella delibera del 9.10.2024 nel senso di provvedere con apposita variazione tabellare a disciplinare l'assetto dell'ufficio in funzione dell'eventuale incremento di competenza dei giudici di pace;
- la nuova sezione V (Famiglia persone e minorenni) assorbirà, in conformità alla conformazione del futuro istituendo Tribunale delle persone e famiglia, i giudici tutelari attualmente in forza alla sezione IX, pur mantenendosi allo stato separati i ruoli di giudice tutelare e di giudici della famiglia;
- la sezione VII (protezione internazionale) perderà tutte le materie estranee alla protezione internazionale.

❖ **Sulla ripartizione del contenzioso generico tra le sezioni civili**

Il Presidente, partendo dal “raffronto tra le sopravvenienze del 2024 e quelle del trimestre novembre 2024 – 31 gennaio 2025” (sulla base delle quali ultime si è fatta una previsione annua per il 2025)” ha individuato “una media delle sopravvenienze del biennio costituente la base per riequilibrare attraverso la distribuzione del contenzioso generico le pendenze pro capite”.

In particolare, ha determinato le **sopravvenienze medie delle materie specialistiche** delle sezioni II, III, IV, VI (ex sez. VIII), VIII (bancario e commerciale) e Tribunale Imprese (ex sez. I) e, dividendole per il *full time equivalent* (FTE) in base all’organico tabellarmente previsto, ha individuato le **sopravvenienze medie pro capite** di ciascuna delle predette sezioni; ha poi raffrontato il dato ottenuto (sopravvenienze *pro capite*) con il carico esigibile stabilito nel programma di gestione di ciascuna sezione per l’anno 2025 (con la precisazione che per la sezione VIII – bancario di nuova costituzione si è mutuato il carico esigibile più affine, vale a dire quello della III sezione, considerandosi il contenzioso bancario simile, per approssimazione, a quello generico), così rilevando che tutte le sezioni indicate avrebbero “sopravvenienze [di cause specialistiche] *minori dei carichi esigibili ma che le differenze delle sezioni seconda, quarta e sesta rispetto ai carichi esigibili sono insignificanti se rapportate alle altre sezioni*” (sez. II -25; sez. IV -31 e sezione VI -56 a fronte di differenze ben maggiori per la sezione III -173, sezione VIII -142 e TI -144). Ha quindi ritenuto opportuno ripartire il **contenzioso generico** tra le sezioni ove emergeva una maggiore differenza tra le sopravvenienze specialistiche *pro capite* e il carico esigibile stimato per il 2025 (ossia, le sezioni III, nuova VIII e TI), così da integrare le sopravvenienze *pro capite* per avvicinarle al carico esigibile, secondo il seguente schema:

Sezione Tribunale Imprese (TI)	30 %
Sezione Terza civile	40 %
Sezione Ottava civile (bancario e commerciale)	30 %

In tal modo, stimando le **sopravvenienze di contenzioso generico per l’anno 2025** in complessivi **1204** procedimenti (di cui il 40% corrisponde a 482 sopravvenienze ed il 30% a 361 sopravvenienze), da ripartirsi in quota sulle tre sezioni sopra indicate, in aggiunta alle sopravvenienze dei procedimenti in materia specialistica, la proposta organizzativa per le nuove tabelle 2026/2029 mira a ridurre il divario tra sopravvenienze *pro capite* ed il carico esigibile come segue: per la sezione III -99; per la sezione nuova VIII -86; per la sezione TI -78.

Secondo il progetto tabellare, la maggior differenza rispetto al carico esigibile per le sezioni III e VIII è compensata dall’attribuzione alle predette sezioni della materia successoria (attualmente assegnata alla sezione protezione internazionale) con l’eccezione dei procedimenti ex art. 481 cc (fissazione del termine per l’accettazione delle eredità).

Il Presidente ha inteso precisare che, essendo la variazione destinata a divenire operativa solo a gennaio 2026 ed essendo incerta l'entrata in vigore della riforma della competenza del giudice di pace (che, ove non rinviata rispetto all'attuale data prevista per il mese di ottobre 2025, imporrebbe una variazione destinata necessariamente ad incidere profondamente sull'intero assetto del settore), in base ai monitoraggi trimestrali sarà possibile, anche prima dell'approvazione definitiva, una revisione delle attribuzioni, anche in percentuale, del contenzioso generico o di singole materie.

❖ **Osservazioni della Prima Sezione Civile**

I giudici dell'attuale Prima Sezione Civile hanno presentato osservazioni al progetto tabellare in data 7.3.2025, integrate in data 3.6.2025.

Con le osservazioni del 7.3.2025, è stato, in particolare, evidenziato come la previsione di una sezione TI composta da soli 5 giudici sia in contrasto con il dettato normativo che impone una struttura della sezione specializzata tale da garantire una definizione prioritaria delle controversie in materia di imprese rispetto al contenzioso ordinario. È stato rilevato come la collegialità del Tribunale delle Imprese imponga la necessità della presenza di un organico composto quantomeno da 6 giudici + 1 Presidente, in modo da assicurare la formazione di almeno due distinti collegi, indispensabili per reclami e *class action* nonché per ovviare alle fisiologiche carenze di organico o agli impedimenti temporanei.

Inoltre, è stato rilevato come il carico esigibile attribuito alla sezione TI sia pressochè identico a quello di altre sezioni, ed anzi notevolmente superiore rispetto ad alcune di esse, di fatto parificando ed anzi sminuendo il peso specifico delle controversie in materia di impresa.

Con le integrazioni del 3.6.2025 sono state svolte osservazioni in relazione alla scelta del Dirigente di attribuire alla futura sezione TI una quota del *contenzioso generico* nella percentuale pari al 30%.

In particolare, è stato osservato come la soluzione di attribuire alla futura sezione TI il 30% del *contenzioso generico* sconti un errore di fondo nella determinazione del carico esigibile della sezione.

Il nuovo progetto tabellare conferma, infatti, per il Tribunale Imprese il carico esigibile di 205 procedimenti *pro capite*, sulla base del programma di gestione per l'anno 2025.

Il dato è stato fornito dalla sezione tenuto conto di un organico composto da 10 giudici e 2 presidenti e stimando un carico di lavoro della sezione costituito per 1/3 da materia specialistica e per 2/3 da contenzioso ordinario (186 definizioni contenzioso ordinario, di cui 66 sentenze e 120 definiti in altro modo; 20 definizioni TI, di cui 6 sentenze e 14 definiti in altro modo).

In ragione della prevista riduzione di organico e della distribuzione del ruolo specialistico tra meno giudici, con un FTE pari a 5,5, il nuovo progetto

tabellare ipotizza - sulla base di una media di sopravvenienze in materia specialistica calcolata dal raffronto tra le sopravvenienze del 2024 e quelle del trimestre 1.11.2024- 31.1.2025 - l'assegnazione di **61 procedimenti di TI pro capite**, pari cioè al *triplo* rispetto ai numeri posti a fondamento della determinazione del carico esigibile individuato nel programma di gestione per il 2025. In tal modo, il carico specialistico TI rappresenterebbe almeno i 2/3 del carico esigibile della sezione e non più solo 1/3.

I giudici della Prima Sezione Civile hanno, dunque, osservato come il numero di 61 procedimenti TI *pro capite* sarebbe, invero, tale da poter quasi giustificare la scelta di non attribuire alla sezione cause di *contenzioso generico*, considerato che, secondo la delibera del CSM sulla determinazione dei carichi esigibili nazionali per il 2025 (Risoluzione del 6.11.2024), il carico esigibile per una Sezione Impresa senza altre assegnazioni è stato individuato in 55 sopravvenienze (se calcolato al 25° percentile) o in 84 (se calcolato sulla mediana).

Inoltre, è stato evidenziato come il carico esigibile di 205 procedimenti *pro capite* è di poco inferiore a quello (pari a 220) individuato per le sezioni che trattano essenzialmente cause di contenzioso ordinario, il cui peso specifico è di molto inferiore a quello delle cause trattate dalla sezione imprese.

In conclusione, i giudici della Prima Sezione Civile hanno proposto le seguenti soluzioni alternative:

- 1) aumento di organico di una unità (soluzione che permetterebbe una migliore organizzazione del lavoro ed eviterebbe, in possibili situazioni di incompatibilità, l'impossibilità di costituire i collegi); oppure
- 2) attribuzione alla sezione del contenzioso generico nella misura del 10% (ossia, 120 cause generiche che, divise per il FTE 5.5, vorrebbe dire 22 cause di contenzioso generico *pro capite*).

❖ **Repliche del Presidente alle osservazioni della Prima Sezione Civile**

Il Presidente, in replica alle osservazioni presentate dai giudici della Prima Sezione Civile in data 7.3.2025, ha osservato quanto segue:

- i. le sopravvenienze della sezione imprese, pari a 337 fascicoli annui, rappresenta un carico che, in molti uffici giudiziari, è inferiore a quello di un singolo giudice addetto al settore civile. Pertanto, per quanto il peso specifico di parte dei fascicoli della sezione possa considerarsi superiore a quello medio delle cause civili, un numero di sopravvenienze così ridotto non rende praticabile la strada della competenza esclusiva che vedrebbe a organico pieno (FTE 5,5 considerando l'esonero del Presidente di sezione) una sopravvenienza *pro capite* di 61 fascicoli (incrementata a 75 in caso di riduzione di un'unità rispetto all'organico);

- ii. alla sezione Tribunale Imprese sono state sottratte plurime competenze (la materia bancaria devoluta alla nuova sezione VIII; le cause in materia elettorale e quelle in cui la PA agisce non *iure privatorum* devolute alla sezione III; le cause relative a diritti della personalità, ai procedimenti disciplinari dei giornalisti e di altri ordini professionali devolute alla sezione IV) e, pertanto, l'attribuzione alla sezione di una quota di contenzioso generico appare soluzione essenziale a garantire una distribuzione degli affari equa dal punto di vista dei giudici e funzionale rispetto alle esigenze dell'ufficio;
- iii. l'individuazione del 30% di contenzioso generico da attribuire alla sezione Tribunale Imprese è stata effettuata, tenendo conto del dato del carico esigibile individuato nel programma di gestione per il 2025 sulla scorta della proposta del Presidente della sezione formulata a seguito delle riunioni previste dall'*iter procedimentale*; inoltre, nella determinazione del 30% si è inteso tenere conto proprio della specificità del peso delle controversie in materia di imprese;
- iv. la previsione di 5 giudici e 1 Presidente non è di ostacolo alla formazione dei collegi, potendo esserne formati due, il secondo dei quali presieduto dal giudice anziano, oppure potendo prevedersi collegi presieduti sempre dal Presidente di sezione, dal giudice anziano e dal relatore, individuando nel giudice che segue per anzianità il sostituto del Presidente o del giudice anziano;
- v. un incremento dell'organico della sezione TI, riducendo ulteriormente le sopravvenienze *pro capite*, imporrebbe la necessità di un aumento del contenzioso ordinario o l'attribuzione di competenze diverse che si è inteso, invece, assegnare ad altre sezioni.

Il Presidente, a fronte delle osservazioni presentate, ha proposto di modificare l'organico dei giudici onorari, prevedendone 2 in ciascuna delle due sezioni (VIII e TI) anziché 4 nella sezione VIII e nessuno nella sezione TI (attualmente, potrebbe essere prevista l'assegnazione del GOP M. Margherita Salvadori alla sezione TI e del GOP Luca Sartoretto alla nuova sezione VIII, lasciando una copertura a ciascuna delle due sezioni).

❖ **Criticità emerse dall'analisi dei flussi**

In relazione al progetto delle nuove tabelle 2026/2029, settore civile, la Commissione Flussi, alla luce dell'analisi dei flussi e dei dati riportati, ha evidenziato le seguenti criticità:

1. la **riduzione della quota di contenzioso generico attualmente assegnata alla sezione III civile pari al 40% (anziché 60% in forza della V.T. 159/24) non sembra sufficientemente compensata** – ad organico invariato - dall'attribuzione di altre materie – competenze ex TI non connesse alla materia imprese/societario, quali in particolare, “cause in cui sia parte la PA e/o un ente locale che non agisca iure

privatorum ma nell'esercizio di poteri autoritativi appartenenti alla giurisdizione dell'AGO" e "procedimenti elettorali" - di cui non è possibile apprezzare l'incidenza in termini di sopravvenienze (non risultano dati specifici sul punto, neppure nelle tabelle estrapolate per individuare i procedimenti medi sopravvenuti nelle materie specialistiche di ogni sezione, DOG, pag. 14 e ss obiettivo B), peraltro a fronte dell'attribuzione di altre materie alla sezione IV civile (in particolare le "cause in materia di liquidazione di diritti e onorari di avvocato ex art. 14 d.lgs. 150/2011" "cause in tema di pagamento somme per prestazioni professionali, giudiziali e stragiudiziali, di avvocato o di altri prestatori di opera intellettuale" "cause di responsabilità contrattuale per l'esercizio di libere professioni", che secondo i dati statistici forniti dal Presidente per individuare le sopravvenienze specialistiche di ogni sezione (DOG pag. 15) possono essere individuate in n. di almeno 156 nel 2024 (cfr. tabella quarta civile oggetto "prestazione d'opera intellettuale");

2. **l'attribuzione alla sezione Tribunale Imprese ed alla sezione VIII civile di nuova costituzione** – a fronte dell'aumento di una sola unità di organico se si considera che l'attuale sezione Prima Civile è composta da 12 giudici compresi i Presidenti e le due nuove sezioni previste in tabella saranno composte da 5+1 (TI) e da 6+1 (sez. VIII), per un totale di 13 giudici compresi i Presidenti – **del 30% cadauna del contenzioso generico (così complessivamente del 60% del contenzioso generico del Tribunale)**, a fronte del **mantenimento quasi invariato del contenzioso specialistico trattato** (solo diversamente ripartito tra le due sezioni), senza tenere conto della peculiarità del contenzioso del TI (complesso, cautelare e collegiale), potrebbe non ovviare alle problematiche che avevano determinato una sofferenza della sezione prima civile (TI), tenuto conto che:

- a. **l'indice di smaltimento della sezione prima civile** riferito al contenzioso civile ordinario e impresa, riporta **dati indicativi di una minor capacità di abbattimento dell'arretrato** (rispettivamente pari per l'ordinario e l'impresa a **0,39** e **0,28** quanto al periodo 1.7.2022 – 30.6.2023 ed a **0,44** e **0,41** nel periodo 1.7.2023 – 30.6.2024) **se rapportati all'altra sezione che tratta il contenzioso ordinario, la III civile** (0,51 quanto al periodo 1.6.2022 – 30.6.2023 e 0,53 quanto al periodo 1.7.2023 – 30.6.2024), ed invero **anche le pendenze finali rapportate al quadriennio precedente** (30.6.2020/30.6.2023) risultano elevate rispetto a quelle della terza sezione, sintomo, nonostante gli sforzi profusi, dell'incapacità di abbattere significativamente l'arretrato (**2299** al 30.6.2020, **2525** al 30.6.2021, **2640** al 30.6.2022, **2621** al 30.6.2023, **2263** al 30.6.2024 - dati derivanti dalla somma dei procedimenti ordinari e in materia d'impresa ed esclusi i cautelari e i DI) **diversamente invece dalla sezione III civile che registra una**

progressiva diminuzione delle pendenze finali (1657 al 30.6.2020, 1501 al 30.6.2021, 1212 al 30.6.2022, 1128 al 30.6.2023, 911 al 30.6.2024);

- b. **la sezione TI registra mediamente un numero di procedimenti cautelari sopravvenuti superiore a quello delle altre sezioni** (sopravvenuti nel 2023/2024 per la sezione TI nel numero di **249**; per la sezione III nel numero di **153**; per la IV sezione nel numero di **167** - sopravvenuti nell'anno 2022/2023 per la sezione TI nel numero di **196**, per la sezione III nel numero di **165**; per la sezione IV sezione nel numero di **158**; sopravvenienza nell'anno 2021/2022 per la sezione TI nel numero **209**, per la sezione III nel numero di **157**, per la sezione IV nel numero di **196**);
- c. proprio per questo motivo, con **V.T. 159/2024**, a partire dai dati emersi dall'analisi dei flussi condotta nell'apposita commissione all'uopo designata, è stato evidenziato, per ciò che riguarda la prima sezione civile, un "*numero di sopravvenienze più elevate del 50% rispetto ai carichi esigibili individuati nei programmi di gestione e da pendenze medie pro capite pari al doppio dei suddetti carichi e del 50% rispetto alle sopravvenienze*" (in particolare: sopravvenienze/FTE (8,5) pari a 201,73 – CARICO ESIGIBILE di 166 – pendenti/FTE (8,5) pari a 309,47) indicativo dell'essere detta sezione "*quella che nel settore contenzioso ha maggiori pendenze pro capite ... che vanno oltre i carichi esigibili*" ciò rendendo **opportuna una redistribuzione che sgravi la I sezione civile di parte del contenzioso attualmente attribuite**. Partendo dalla precedente distribuzione del contenzioso generico – che nell'ambito delle tabelle 2020/2024 era ripartito al 50% tra sezione prima e la sezione terza – e ritenendo corretta la stima condotta dalla commissione (1250 cause di contenzioso ordinario sopravvenute nel 2023), con la V.T. 159/24 il Presidente aveva ritenuto di ripartire il contenzioso ordinario secondo il seguente schema:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| I sezione civile (Tribunale Imprese) | (da 50% a) 25 % |
| III sezione civile | (da 50% a) 60 % |
| IV sezione civile | 7,5 % |
| VIII sezione civile (sezione VI) | 7,5 % |
- d. la variazione contemplata nelle nuove tabelle per il quadriennio 2026/2029 tuttavia prevede la creazione di una nuova sezione, dallo scorporo della prima civile, con attribuzione di una sola unità in più, considerando l'organico complessivo delle due nuove sezioni (13 complessivamente a fronte dell'organico dell'attuale prima sezione di 12 giudici compresi i presidenti) cui attribuire complessivamente il 60% del contenzioso generico,

con **riduzione della quota attribuita alla III sezione civile dal 60% al 40% (inferiore rispetto anche alla quota ante VT 159 del 50%)** e ciò **anche a fronte di una cessione significativa di contenzioso (compensi avvocati e professionisti), attribuito in toto ad altra sezione (IV civile)**, non compensata da altrettante materia specifica attribuita alla III sezione (materie ex TI non strettamente connesse)

- e. nel **riparto delle quote di contenzioso generico non sono state più considerate le altre sezioni coinvolte con la VT 159/24**; mentre per la **sezione IV** ciò sembra ragionevolmente **compensato dall'attribuzione di ulteriori materie che divengono "specialistiche"** (competenza in materia di professionisti, diritti della personalità, VG relativa agli ordini professionali) e tenuto conto delle pendenze finali di contenzioso generico non significativamente abbattute (1724 al 30.6.2020, 1537 al 30.6.2021, 1563 al 30.6.2022, 1634 al 30.6.2023, 1528 al 30.6.2024) che rispecchiano un **indice di smaltimento basso ed indicativo della difficoltà di abbattimento dell'arretrato (0,29 al 30.6.2023, 0,3 al 30.6.2024)**, diversamente **non sembrerebbe giustificata rispetto alla sezione VI (ex VIII civile locazioni)** che registra una **significativa riduzione delle pendenze finali nell'ultimo quadriennio** (1232 al 30.6.20, 1111 al 30.6.2021, 844 al 30.6.22, 813 al 30.6.2023, 673 al 30.6.2024) con un **indice di smaltimento** nel contenzioso ordinario pari a **0.56** al 30.6.2023 e pari a **0.61** al 30.6.2024, dovendosi peraltro considerare l'incidenza dell'attribuzione della materia **condominiale al GdP fissata per il prossimo ottobre 2025**;
3. l'attribuzione delle **eredità giacenti a titolo di compensazione con suddivisione in due sezioni anziché in una sola** potrebbe essere foriera di possibili contrasti giurisprudenziali; inoltre, non è dato comprenderne l'incidenza in termini di sopravvenienze/pendenze, onde determinare il rapporto *pro capite* (se esso dovesse essere significativamente basso potrebbe valutarsi l'attribuzione della materia, peraltro trattandosi di procedimento sostanzialmente gestorio, ad una sola sezione);
4. la ripartizione del *contenzioso generico* tra le sezioni civili, giustificata - quanto al Tribunale delle Imprese- dall'apparente esiguità delle sopravvenienze e dalla conseguente necessità di considerarlo nella ripartizione degli affari generici, pare scontare un errore di fondo nella determinazione del carico esigibile della sezione, atteso che il relativo dato (205 procedimenti) è stato fornito dalla sezione, tenuto conto di un organico composto da 10 giudici e 2 presidenti e stimando un carico di lavoro della sezione costituito per 1/3 da materia specialistica e per 2/3 da contenzioso ordinario. L'attribuzione alla sezione TI di

una quota di cause generiche pari al 30% per giungere ad un carico esigibile prossimo a quello di 205 procedimenti (e comunque assimilabile a quello delle altre sezioni, posto che per tutte sono stimate sopravvenienze inferiori rispetto ai carichi esigibili) significa che, su una media di 1204 sopravvenienze generiche, il carico esigibile complessivo *pro capite* viene aumentato di **ulteriori 66 fascicoli** (o di 80 se si ipotizza un FTE effettivo di 4,5); tra cause specialistiche e cause generiche si giunge quindi ad un totale di **127 assegnazioni pro capite**.

Tale dato pare in contrasto con la previsione dell'art. 66 della Circolare Tabelle, che prevede che *“L’attribuzione di ulteriori competenze ai giudici assegnati alle sezioni specializzate è, in ogni caso, commisurata all’esigenza di evitare ritardi nella definizione dei giudizi in materia di impresa e avviene con assegnazione di materie omogenee”*, tenuto anche conto del fatto che sia le materie di competenza del Tribunale delle Imprese sia quelle in cui è parte una procedura fallimentare e/o un organo nominato dall’A.G. nelle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza godono di priorità legislativa (art. 2, comma 2 d. lgs. 2003 n. 168; art. 7, l. 2015 n. 132 e art. 5 d. lgs 2019 n. 14).

Inoltre, secondo la delibera del CSM sulla determinazione dei carichi esigibili nazionali per il 2025 (Risoluzione del 6.11.2024) il carico esigibile per una Sezione Impresa senza altre assegnazioni è pari a **55 sopravvenienze** (se calcolato al 25° percentile) **o a 84** (se calcolato sulla mediana), mentre quello di una sezione ordinaria è di 188 (al 25° percentile) o di 217 (sulla mediana), **con un rapporto di circa 1 procedimento (per il Tribunale Imprese) a 3 (per il contenzioso ordinario)**.

L'assegnazione al Tribunale Imprese di una percentuale di cause generiche pari al 30% rischia dunque di aggravare ulteriormente il funzionamento della sezione e la capacità di smaltimento dell'arretrato, frustrando le finalità perseguite dalla V.T. n. 159/2024 - considerata anche l'assenza di GOP affidati alla sezione e la collegialità della maggior parte dei procedimenti specialistici - con conseguente prolungamento dei tempi di trattazione che, per contro, dovrebbero essere tra i più brevi in ragione del vincolo di durata biennale delle cause di TI.

La preoccupazione circa l'effettiva possibilità per il Tribunale Imprese di far fronte al carico di lavoro e al rispetto dei tempi di definizione dei procedimenti è stata manifestata anche dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con nota del 18.12.2024.

La Commissione Flussi ha concluso, segnalando la necessità di una rivalutazione della distribuzione del contenzioso generico tra le sezioni civili, previa rideterminazione dei carichi effettivamente attribuibili a ciascuna sezione.

❖ **Considerazioni finali**

Premesso quanto sopra, si condivide l'opportunità di una rivalutazione della distribuzione percentuale del *contenzioso generico* fra le sezioni civili che tenga conto delle esigenze rappresentate dalla Prima Sezione Civile e delle criticità segnalate dalla Commissione Flussi, evidenziato ulteriormente che:

- I. rispetto alle modifiche apportate con la VT 159/2024, la sezione III civile ha visto la riduzione della quota di *contenzioso generico* dal 60% al 40%, mentre la sezione TI un incremento della quota di *contenzioso generico* dal 25% al 30%;
- II. la sezione VI civile (ex VIII civile), invece, ha perso l'attribuzione della quota di *contenzioso generico* che era pari al 7,5% in forza della VT 159/2024; detta sezione è destinata a perdere la materia condominiale con l'entrata in vigore della riforma del GdP ed il Presidente della sezione VIII civile, nel verbale di riunione del 2.12.2024, ha evidenziato come "*a organico invariato, [...] una equa distribuzione del contenzioso generico non possa gravare la 8^a sezione (nuova 6^a civile) in misura superiore al 15%*".

La modifica nel senso di una contrazione della quota percentuale di *contenzioso generico* attribuita alla sezione TI appare opportuna onde assicurare un assetto organizzativo maggiormente conforme al disposto di cui all'art. 66 Circ. sulla formazione delle Tabelle 2026/29 e garantire il rispetto dell'obiettivo legislativo di riduzione dei tempi di definizione delle controversie devolute alla Sezione Specializzata in materia di imprese, pur considerato che, in base al nuovo progetto tabellare, la futura sezione TI non sarà più gravata dalla trattazione delle cause in materia bancaria e perderà la competenza in relazione ad alcune tipologie di affari (in specie, cause in materia elettorale e in cui la PA agisce non *iure privatorum*; cause relative a diritti della personalità ed ai procedimenti disciplinari dei giornalisti e di altri ordini professionali).

Si condivide, altresì, l'opportunità di valutare l'attribuzione della materia delle *eredità giacenti* ad una sola sezione civile anziché a due sezioni onde ridurre il rischio della formazione di indirizzi giurisprudenziali contrastanti in una materia in cui è, invece, preferibile l'uniformità di prassi giurisprudenziali, tenuto conto della natura *gestoria* dei procedimenti e del coinvolgimento di professionisti di vari ordini (geometri, commercialisti, avvocati).

pertanto, tenuto conto delle osservazioni presentate dalla Prima Sezione Civile, delle criticità segnalate dalla Commissione Flussi e di quanto evidenziato con la presente relazione,

propone a nome del Sottogruppo “Tribunale di Torino”, con l’astensione del Consigliere DEMONTIS,

di invitare il Presidente del Tribunale a rivalutare la distribuzione percentuale del contenzioso generico fra le sezioni civili nonché a considerare l’attribuzione della materia delle eredità giacenti con devoluzione ad un’unica sezione civile anziché a due sezioni.

Si rileva altresì che

2) nel DOG, a pag. 72, per la sez famiglia manca l’indicazione del giorno delle udienze collegiali;

3) nel DOG, a pag. 141, per la sez famiglia, manca l’indicazione dei compiti assegnati ai GOP;

4) nel DOG, alle pagg 139ss, manca l’indicazione dei criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari ai GOP e i criteri di sostituzione dei giudici professionali (art 182 circ tabelle).

Il Consigliere BENDONI, a nome del Sottogruppo “Tribunale di Torino”, con l’astensione del Consigliere PICCO, visti gli artt. 22 e 24 della Circolare sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, con riguardo alla “Nuova Tabella Quadriennale” (2026-2029) del Tribunale di Torino in corso di valutazione – **settore penale**, relaziona quanto segue.

La suddetta proposta tabellare, nella parte relativa alla Sezione Gip-Gup, prevede (p. 106): “Il Presidente ed il Presidente aggiunto usufruiscono di un esonero del 50% ciascuno modulato secondo quanto previsto in relazione ai singoli affari”.

Proseguendo nella lettura, si rileva che il Presidente ed il Presidente Aggiunto risultano esonerati in toto dalla maggior parte dei turni/affari, segnatamente:

- “turni affari gip” (cioè “turno detenuti”, “turno riserva”),
- “archiviazioni noti”,
- “incidenti probatori”,
- “intercettazioni ed acquisizioni dei tabulati del traffico telefonico”,
- “richieste di convalida DASPO”,
- “misure cautelari personali”,
- “misure cautelari reali”,
- “proroga indagini”,

- “assegnazioni di grandi e grandissime misure e di grandi e grandissimi processi”.

Il Presidente ed il Presidente Aggiunto, invece, partecipano all’assegnazione dei seguenti fascicoli/procedimenti:

- “archiviazioni ignoti”, solo con riguardo a “reati che hanno cagionato un danno coperto da assicurazione” (e salvi gli effetti della variazione 22/2025, cfr. p. 107);

- “decreti penali di condanna” (inclusione nell’ordinaria rotazione);

- “incidenti di esecuzione”, solo qualora il Gup che ha deciso (o il giudice subentrato nel suo ruolo) non presti più servizio nella sezione;

- “opposizioni all’archiviazione” (inclusione nell’ordinaria rotazione);

- “opposizioni a decreto penale” (ove vi sia richiesta di giudizio immediato, solo qualora il giudice che ha emesso il decreto penale - o il giudice subentrato nel suo ruolo - non presti più servizio nella sezione; ove vi siano richieste diverse dal giudizio immediato, entrano nella rotazione ordinaria con gli altri giudici);

- “patrocinio a spese dello stato” (in via esclusiva, ove non vi sia un giudice assegnatario o il giudice assegnatario non presti più servizio nell’ufficio);

- “udienza preliminare ed abbreviato da immediato” – diversi dai procedimenti riguardanti “grandi e grandissimi processi” – (inclusione dell’ordinaria rotazione ma con limiti di “punteggio” inferiori rispetto agli altri giudici, cfr. p. 110).

Sono previsti, inoltre, ulteriori esoneri, in caso di “vacanza di uno dei posti semidirettivi” (p. 112) .

Ciò premesso, deve rilevarsi che questo Consiglio, ai fini dell’emissione del parere previsto dall’art. 22 Circolare Tabelle, è tenuto ad accertare che sia individuato “il lavoro giudiziario cui il presidente di sezione e il presidente aggiunto (ove previsto) devono necessariamente concorrere, specificandone percentuale di esonero e percentuale di apporto” (sezione C, punto 7), verificando, in particolare, la conformità della proposta al disposto dell’art. 102 Circolare.

Quest’ultima norma prevede che:

Articolo 102 - Sezioni Gip

1. Per le sezioni Gip la proposta tabellare indica il lavoro giudiziario cui il Presidente della sezione e il Presidente aggiunto debbono necessariamente concorrere. Il relativo apporto in sezione va indicato in tabella ed inserito nel sistema informatico.

2. L'entità dell'esonero dal lavoro giudiziario è commisurata all'impegno richiesto per i compiti di collaborazione con la direzione dell'ufficio e di direzione della sezione, anche in considerazione del numero dei magistrati della sezione. L'esonero va espressamente indicato in tabella ed inserito nel sistema informatico.

3. In ogni caso l'esonero non può superare il 50% degli affari assegnati alla sezione.

4. Nella determinazione del lavoro giudiziario dei magistrati sopra indicati può essere prevista l'attribuzione di singole tipologie di affari, ove ciò risponda a esigenze organizzative e di miglior funzionalità della sezione, nonché lo svolgimento di compiti di supplenza o sostituzione di magistrati temporaneamente assenti o impediti.

5. La proposta tabellare indica espressamente anche i necessari compiti collaborativi nella direzione della sezione attribuiti al Presidente aggiunto con specifiche deleghe aventi ad oggetto definite materie.

Dalla lettura della norma in discorso emerge chiaramente che, pur potendosi prevedere, per ragioni organizzative, l'attribuzione "qualitativa" a Presidente e Presidente aggiunto di "singoli affari" (c. 4), l'entità dell'esonero del lavoro giudiziario non può mai superare il 50% degli affari assegnati alla sezione (c. 3), da intendere evidentemente come complessivo carico giurisdizionale gravante sulla sezione.

Così ricostruite le coordinate normative di riferimento, si ritiene che le previsioni tabellari in corso di approvazione non siano, ad oggi, pienamente conformi al dettato dell'art. 102 della Circolare, sia in punto di strutturazione generale che sotto il profilo delle concrete previsioni.

In via generale, infatti, non può non notarsi che la proposta tabellare prevede un'esenzione per il direttivo e per il semidirettivo nella misura del 50% in funzione dei singoli affari, senza tuttavia individuare, a monte, criteri oggettivi che consentano poi, a valle, la loro identificazione e la puntuale verifica del rispetto della percentuale.

Sotto il profilo concreto, inoltre, dall'elencazione sopra fornita emerge una partecipazione fortemente limitata di Presidente e Presidente Aggiunto ai turni e, in particolare, all'assegnazione degli affari quantitativamente e

qualitativamente più significativi, con conseguente aggravio per i giudici della Sezione (già connotata, come noto, da importanti carenze di organico).

Si tratta di circostanza recentemente evidenziata da questo Consiglio Giudiziario in relazione ad altre pratiche concernenti l'Ufficio Gip.

In particolare, con riguardo al Decreto n. 83/2025 - provvedimento organizzativo ex art. 172 Circolare Tabelle - sezione Gip/Gup emesso in data 4.6.2025 (cfr. verbale del 22.7.2025, p. 6), il Consiglio Giudiziario ha dato atto della natura gravosa delle statistiche collegate ai c.d. "carichi pesanti", per i quali, come sopra visto, è per lo più previsto un esonero totale in capo a Presidente e Presidente Aggiunto:

... dall'analisi delle statistiche comparate ed in specie di quelle inerenti i carichi c.d "pesanti" (cioè, a mero titolo esemplificativo, le misure cautelari, i decreti che dispongono il giudizio immediato, le sentenze di applicazione pena su richiesta, le ordinanze di convalida di fermo, le misure cautelari personali, le udienze camerale, le udienze preliminari in camera di consiglio, i rinvii a giudizio e i riti alternativi, gli ignoti), emergano dei disequilibri fra la mole di lavoro gravante sui Giudici e quella ripartita al Presidente e al Presidente aggiunto della Sezione, con grave discapito dei primi...

Appare, pertanto, opportuna una modifica/integrazione della presente proposta tabellare che, pur tenendo conto delle peculiarità dell'ufficio G.i.p., preveda una partecipazione di direttivo e semidirettivo alla ripartizione degli affari della sezione maggiormente apprezzabile in termini quantitativi e qualitativi e suscettibile di verifica (quantomeno indicativa), ai fini del rispetto del limite di esonero previsto dall'art. 102, c. 3, Circolare Tabelle.

Tanto premesso, il Consigliere BENDONI, a nome del sottogruppo "Tribunale di Torino", con l'astensione del Consigliere PICCO, letto l'art. 24 Circolare Tabelle, propone di invitare il Presidente del Tribunale di Torino a rivalutare le modalità di configurazione dell'esonero di Presidente e Presidente Aggiunto Gip dalla trattazione degli affari assegnati alla Sezione, indicato nella misura del 50%, ai fini del rispetto del disposto dell'art. 102 Circolare Tabelle.

Il Consigliere PICCO, in relazione alle **sezioni penali dibattimentali** relaziona quanto segue:

in relazione al settore in disamina, emergono le seguenti criticità:

1) La pianta organica della VI Sezione penale è stata incrementata di una unità senza che tale decisione trovi adeguata motivazione nel progetto tabellare.

Sul punto sono stati, quindi, chiesti chiarimenti.

2) Un' ulteriore modifica risulta l'attribuzione dei procedimenti "EPPO" alla sola IV Sezione: tale attribuzione è apparsa critica, alla luce della complessiva distribuzione delle materie, considerando che la "EPPO" non tratta solo i reati economici che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea ma anche i reati ad essi connessi, come i reati contro la P.A., di esclusiva competenza della sezione III penale e, in linea teorica, di criminalità organizzata, di competenza della sezione I e III penale (Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO", artt. 55), 56) e 57).

E' stato, pertanto, suggerito di ipotizzare una divisione dei processi EPPO tra tutte le sezioni che trattano le relative materie.

3) La IV Sezione è gravata da tutti i processi monocratici in materia economica da udienza preliminare nonché dal 50% dei processi collegiali in materia economica (oltre al 35% dei collegiali in materia di Fasce Deboli e al 35% dei processi collegiali per i reati DDA e la quota di generico).

E' stato osservato un anomalo pervenimento di fascicoli alla IV di monocratici nel primo semestre 2025 a fronte di numeri equilibrati nel secondo semestre del 2024 e nei periodi precedenti: in particolare, per la IV sezione, nel secondo semestre del 2025, si è registrato a un incremento di circa 100 fascicoli rispetto alle altre due sezioni "classiche".

Sul punto è stato suggerito un monitoraggio dell'andamento dei carichi per una eventuale successiva migliore distribuzione.

Viene introdotto il presidente del tribunale di Torino dott. Villani per interloquire sulle specifiche criticità evidenziate dai Consiglieri relatori.

Settore civile

Il dott. Villani dichiara:

“ribadisco il contenuto delle mie controdeduzioni alle osservazioni dei giudici della sezione imprese. Mi riservo in ogni caso di valutare le indicazioni della commissione flussi all'esito della comunicazione dei verbali contenenti le valutazioni dettagliatamente espresse dalla stessa, ritenendo in ogni caso impraticabile la strada dell'aumento di organico del Tribunale delle Imprese a scapito della nuova ottava sezione civile, come proposto nelle osservazioni, o anche a scapito di altre sezioni.

Quanto agli altri punti, provvederò ad integrare le parti mancanti a in gran parte dovuti a refusi nella redazione finale della proposta”.

Area dibattimentale

Il dott. Villani dichiara:

“nel DOG è prevista l'attribuzione alla quarta sezione penale, tra l'altro, dei Reati bancari e tributari sulla base degli abbinamenti con i p.m. come da protocollo siglato con la Procura delle Repubblica **nonché istruiti dalla Procura Europea** Reati fallimentari e societari sulla base degli abbinamenti con i p.m. come da protocollo siglato con la Procura delle Repubblica **nonché istruiti dalla Procura Europea**”.

L'attribuzione è limitata dunque ai soli reati di competenza della quarta sezione penale in quanto la materia economica è distribuita tra IV e VI sezione penale in base all'abbinamento dei P.m.. Ribadisco le ragioni per le quali ho ritenuto di abbinare alla IV sezione i reati di competenza della procura europea.

Rilevo inoltre che per gli altri reati non è previsto nulla in quanto non vi era esigenza della specificazione perché per i reati contro la pa - di competenza esclusiva della terza sezione penale - e per i reati di D.D.A. - assegnati alle sezioni prima, terza e quarta attraverso Giada -, le assegnazioni prescindono dall'abbinamento dei pm alla sezione.

In questo senso il suggerimento della commissione flussi di prevedere un'assegnazione dei processi istruiti dalla procura europea in base alle competenze specifiche è già seguito dal progetto tabellare.

Quanto all'anomalo pervenimento alla IV sez. di procedimenti monocratici nel primo semestre 2025 rispetto alle altre sezioni a fronte di numeri equilibrati nel secondo semestre del 2024 e nei periodi precedenti, osservo che, pur condividendo il suggerimento della commissione di un costante monitoraggio dei flussi che già viene effettuato attraverso un apposito file “monitoraggio”, come emerge dai dati raccolti in previsione della relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario depositati al consiglio giudiziario, nel periodo 1/7/2024 - 30/6/2025:

La prima sezione penale ha ricevuto 657 processi monocratici così suddivisi

Citazione dir. giud.	166
Conv. fermo arr./Giud.dirett.	315
Giudizio direttissimo (15 gg)	25
Giudizio immediato (Opp.D.P.)	2
Giudizio immediato (Sv. G.I.)	18
Giudizio immediato (Sv. U.P)	0
Giudizio ordinario (Sv. U.P.)	131
Totale	657

La terza sezione penale ha ricevuto 616 processi monocratici così suddivisi

Citazione dir. giud.	155
Conv. fermo arr./Giud.dirett.	310
Giudizio direttissimo (15 gg)	19
Giudizio immediato (Opp.D.P.)	0
Giudizio immediato (Sv. G.I.)	13
Giudizio immediato (Sv. U.P)	0

Giudizio ordinario (Sv. U.P.)	119
Totale	616

La quarta sezione penale ha ricevuto 760 processi monocratici così suddivisi

Citazione dir. giud.	223
Conv. fermo arr./Giud.dirett.	343
Giudizio direttissimo (15 gg)	26
Giudizio immediato (Opp.D.P.)	0
Giudizio immediato (Sv. G.I.)	20
Giudizio immediato (Sv. U.P)	0
Giudizio ordinario (Sv. U.P.)	148
Totale	760

Sebbene il dato totale potrebbe indurre a credere in un flusso anomalo, va considerato che la quarta sezione penale ha operato con un magistrato in più e questo ha determinato una maggiore assegnazione di citazioni dirette - che vengono assegnate nel numero di circa 45 annue a giudice - e di direttissime che vengono assegnate in base ai turni e quindi risultano il numero maggiore nelle sezioni che hanno più giudici.

Se, infatti, si estrapolano tali dati e si guarda ai giudizi ordinari ed ai giudizi immediati, la prima sezione penale risulta gravata da 149 processi, la terza sezione penale risulta gravata da 132 processi e la quarta sezione penale da 168 con una differenza che non può ritenersi anomala anche in considerazione del maggior numero di giudici assegnati alla quarta che incide anche sull'assegnazione dei giudizi ordinari”.

Sezione gip

Il dott. Villani dichiara:

“a seguito delle perplessità già manifestate nelle precedenti sedute del consiglio giudiziario, ho sottoposto ai giudici della sezione gip un progetto di variazione tabellare che contiene una diversa previsione in relazione alla distribuzione degli affari all'interno della sezione gip gup con incidenza sui carichi di lavoro.

Ho depositato la bozza sottoposta alla valutazione dei giudici della sezione e le osservazioni raccolte illustrando poi l'ipotesi di intervento adeguatore che ho elaborato all'esito dell'esame delle stesse modificando la bozza originale, evidenziando che ho voluto bilanciare l'esigenza di un esonero qualitativo per i due semidirettivi della sezione gip con quella di mantenere comunque, nei limiti idonei a garantire la funzionalità dell'ufficio, anche una maggiore partecipazione dei semidirettivi alla distribuzione degli affari, in alcuni casi in misura ridotta, in altri misura pari a quella dei giudici per compensare l'esonero qualitativo.

In particolare, come previsto dall'art. 102 della circolare sulle tabelle, nella determinazione del lavoro giudiziario dei magistrati sopra indicati (ndr. presidente sezione e presidente aggiunto) può essere prevista l'attribuzione di singole tipologie di affari, ove ciò risponda a esigenze organizzative e di miglior

funzionalità della sezione, nonché lo svolgimento di compiti di supplenza o sostituzione di magistrati temporaneamente assenti o impediti.

Anche dopo le deduzioni dei giudici ho ritenuto che l'applicabilità dei criteri di attribuzione di cui all'articolo 102 si rileva quanto mai opportuna in quanto la partecipazione del presidente sezione e del presidente aggiunto alla assegnazione di grandi e grandissime misure e di grandi e grandissimi processi mal si concilia, per la tipologia e quantità di adempimenti connessi, con le funzioni semidirettive, così come la partecipazione ai turni concernenti gli arrestati, quest'ultima se non limitata ad ipotesi marginali.

Del resto, gli stessi giudici della sezione nel verbale del 4.9.2025 hanno condiviso questa valutazione.

Considerando altresì che, come già previsto in tabella, appare opportuno incrementare l'esonero dei semidirettivi nel caso in cui in ufficio sia presente uno solo, ma che in ogni caso la circolare non consente un esonero superiore al 50%, anche in considerazione del minor carico che grava sul presidente e sul presidente aggiunto quando sono presenti entrambi, si è limitato l'esonero del presidente al 40% e quello del presidente aggiunto al 30%, aumentato al 50% per il semidirettivo presente nel caso di vacanza di uno dei due posti.

Sul punto il presidente della sezione gip ha osservato che così ridotto l'esonero rispetto a quello attuale desta perplessità soprattutto ove tale percentuale è conservata dal progetto tabellare per i presidenti di sezione ordinari.

Al riguardo, premesso che i presidenti di sezione sono uno per ciascuna, e che laddove per un periodo sono stati due alla prima sezione civile lo stesso Csm ha imposto la riduzione al 25% per ciascuno pur essendo la sezione prima civile composta da un numero quasi doppio di giudici rispetto alle altre sezioni, rilevo che ancorché non specificato nel dettaglio ad esempio i presidenti delle sezioni dibattimentali godono di fatto di un esonero nettamente inferiore, in quanto non trattano unicamente le udienze monocratiche e comunque partecipano ad alcuni turni di direttissime.

Non da ultimo poi la circolare sulle tabelle prevede che gli esoneri siano parametrati principalmente all'attività di collaborazione con il presidente del tribunale più che all'impegno connesso strettamente alle funzioni di gestione della sezione (tanto da prevedere che nel caso di assenza dei presidenti e di sostituzione con un coordinatore della sezione questi non goda di nessun esonero).

Ove si volesse aderire alla richiesta del presidente della sezione gip di considerare l'esonero al 50% allo stesso, ne discenderebbe che in caso di mancata presenza del presidente aggiunto non potrebbe essere riconosciuto alcun ulteriore esonero, posto il limite previsto dalla circolare sulle tabelle. Si ritiene pertanto di mantenere la percentuale di esonero del 40% per il presidente di sezione del 30% per l'aggiunto anche perché in caso contrario ove si riconoscesse l'esonero al 50% al presidente di sezione la già evidenziata impossibilità di incremento in caso di mancanza del presidente aggiunto equivarrebbe ad uno svilimento della funzione dallo stesso svolta quando presente.

Parimenti non ritengo possibile, così come sempre dedotto dal presidente della sezione, incrementare l'attività giurisdizionale dei semidirettivi limitatamente

alla sola funzione gup, sia perché la stessa circolare sulle tabelle fa divieto di distinguere all'interno della sezione tra le funzioni gip e le funzioni gup, sia perché se si volesse incrementare solo la funzione di giudice per l'udienza preliminare al fine poi di commisurare l'esonero il presidente il presidente aggiunto dovrebbero ricevere processi in misura più che doppia rispetto agli altri.

Il presidente aggiunto a sua volta ha dedotto che la partecipazione dei presidenti ai turni detenuti, come articolata nella nuova proposta è imprevedibile ed aumenta quella incertezza nella programmazione della loro attività che la rende ancora più difficile da coordinare con quella proprio presidenziale. Proprio questa difficoltà ritengo essere alla base della formulazione dell'art 102, che nella stessa premessa della nuova vt è richiamata, laddove fa riferimento all'attribuzione di "... singole tipologie di affari, ove ciò risponda ad esigenze organizzative di miglior funzionalità della sezione.....".

L'osservazione riguarda anche le misure cautelari in particolare quelle personali che quasi sempre rispondono a ragioni di urgenza e richiedono tempi di decisione ristretti nonché danno luogo ad ulteriori attività altrettanto imprevedibili nei tempi (istanze varie e soprattutto di modifica e sostituzione).

Ho però ritenuto di mantenere la proposta originaria in quanto l'alternativa avrebbe potuto essere solo la partecipazione ai turni sia del presidente che del presidente aggiunto almeno nella misura del 50% ciascuno.

Per adeguare la tabella 2026-29 ai criteri sopra individuati l'intervento che ho immaginato è stato strutturato apportando le seguenti modifiche alla proposta di tabella:

1. Vengono dettagliati i compiti dei semidirettivi

PRESIDENTE E PRESIDENTE AGGIUNTO

Il presidente ed il presidente aggiunto svolgono il lavoro giudiziario secondo quanto dettagliatamente indicato nelle sezioni successive.

Gli stessi svolgono inoltre le funzioni semidirettive nei seguenti termini:

Il presidente della sezione ha la responsabilità dell'organizzazione della stessa e sovrintende a tutte le attività anche di cancelleria. Lo stesso tiene rapporti con il presidente del tribunale con il procuratore con i consigli dell'ordine, nonché con le ulteriori autorità, con le forze dell'ordine e con gli altri soggetti che debbano interloquire in relazione agli affari della sezione. In tale attività è sostituito dal presidente aggiunto in caso di impedimento, salva la possibilità di delega per singole evenienze.

Entrambi i presidenti curano le attività di ordinaria gestione della sezione quali a mero titolo di esempio le assegnazioni - alternandosi tra di loro secondo turni concordati che tengano conto dei rispettivi impegni giudiziari e in particolar modo dei periodi in cui ciascuno sarà reperibile per le sostituzioni nei turni detenuti - l'approfondimento delle questioni più rilevanti in vista delle riunioni di sezione.

2. Vengono modificati i criteri di assegnazione degli affari come di seguito riportato in relazione ai soli affari per i quali sono previste modifiche rispetto alla proposta tabellare originaria **indicate in corsivo grassetto sottolineato**

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI - PARTE GENERALE

CONOSCIBILITÀ DEI TURNI E DELLE ASSEGNAZIONI

Nell'ottica di favorire anche il benessere organizzativo, la sezione dovrà dotarsi di adeguate modalità di visibilità telematica dello stato delle rotazioni di ciascun turno di assegnazione. Nelle more, il presidente curerà comunque l'agevole consultazione delle suddette rotazioni da parte di ciascun giudice.

TURNI AFFARI GIP.

Ciascun giudice, esclusi il Presidente e il Presidente Aggiunto, è inserito, a rotazione, **nei periodi diversi dalla feriale, e dal turno annualmente previsto per il periodo natalizio, pasquale e della settimana tra il 25 Aprile e il 1° maggio:**

- in un turno della durata di un giorno (c.d. "TURNO DETENUTI") per le convalide degli arresti e dei fermi, nonché per gli allontanamenti ex art. 384-bis c.p.p. e per gli interrogatori di garanzia richiesti da altra A.G.;
- in un turno della durata di un giorno ("TURNO RISERVA"), esclusi i giorni festivi, per l'assegnazione di affari non rientranti in altri criteri di assegnazione sottoindicati (a titolo esemplificativo rinnovazione misure ex art. 27 cpp, patteggiamenti, map, nomine di curatore, richieste di giudizio immediato ecc.) e nei quali non figurì già un giudice assegnatario, ovvero il giudice assegnatario sia assente o impedito, compreso eventuale impedimento del giudice di "TURNO DETENUTI", salvo quanto previsto in tema di intercettazioni e tabulati.

Nei giorni festivi le istanze urgenti sono trattate dal giudice di "turno detenuti".

Le richieste di convalida di arresti e fermi in procedimenti già assegnati ad un GIP vengono esaminate e decise dal medesimo GIP, salvo il caso di assenza o impedimento.

Il "TURNO DETENUTI" non può superare il numero di **13** indagati (comprensivo di convalide di arresti/fermi e di allontanamenti ex art. 384-bis c.p.p., ed esclusi gli interrogatori di garanzia richiesti da altra A.G.); le eventuali ulteriori richieste dello stesso tipo, saranno assegnate al GIP di "TURNO RISERVA" quello stesso giorno. Nel caso in cui quest'ultimo superi il numero di **13 indagati complessivi considerando anche il suo turno detenuti immediatamente successivo, le eventuali ulteriori richieste dello stesso tipo, saranno assegnate al presidente aggiunto e al presidente gip, che saranno tenuti a partecipare ai turni entro questi limiti. Nei giorni festivi in cui non è previsto il "TURNO RISERVA", le richieste ulteriori saranno assegnate al giudice di "TURNO DETENUTI" il giorno successivo. Nel caso in cui quest'ultimo superi il numero di 13 indagati complessivi considerando anche il suo turno detenuti immediatamente successivo le eventuali ulteriori richieste dello stesso tipo, saranno assegnate, al presidente aggiunto e al presidente gip, che partecipano ai turni entro questi limiti.**

Con calendario interno saranno disciplinate le modalità di ripartizione delle sostituzioni di cui ai punti precedenti tra presidente e presidente aggiunto.

Se in conseguenza di assenze o impedimenti il giudice salta uno o più turni, al suo rientro in servizio, salvo che non sia già previsto di turno entro sette giorni, sarà inserito in un turno riserva e in turno detenuti tendenzialmente della settimana successiva, sostituendo in via prioritaria eventuali assenti o impediti e in subordine quello dei giudici della settimana che lo ha sostituito più volte e a parità di sostituzioni il più anziano che non abbia già beneficiato di sostituzione per analogo motivo. Proseguirà poi inserito nei turni successivi in base alla propria anzianità.

Le richieste di convalida di arresti e fermi in procedimenti già assegnati ad un GIP vengono esaminate e decise dal medesimo GIP, salvo il caso di assenza o impedimento.

Al turno annualmente determinato per il periodo natalizio, pasquale e della settimana tra il 25 Aprile e il 1° maggio, partecipano tutti i giudici compresi, per un turno ciascuno, il presidente e il presidente aggiunto. La scelta dei giorni di turno avverrà in ordine di anzianità iniziando dal presidente di sezione e adottando i correttivi del diritto di prescelta l'anno successivo per i giudici di turno nei giorni individuati come più disagiati seguendo il modello previsto per il turno natalizio delle direttissime.

Nella tabella feriale saranno previste modalità di partecipazione ai turni analoghe, nei limiti di compatibilità, a quelle sopra specificate per il periodo natalizio.

In relazione al numero di indagati che fa scattare la sostituzione, preciso che nell'originaria proposta sottoposta ai giudici era stato indicato il numero di 15 indagati per la prima sostituzione e 20 per la seconda e che a seguito della richiesta dei giudici di una riduzione, sto valutando una riduzione a 12/13 indagati per ciascuna delle due ipotesi.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI - PARTE SPECIALE

Tutte le richieste relative ad un procedimento per il quale vi è già un GIP assegnatario vengono assegnate al medesimo GIP, senza esonero da successiva assegnazione della stessa tipologia di affare **senza esonero da successiva assegnazione della stessa tipologia di affare (con le seguenti eccezioni: misure cautelari personali, misure cautelari reali, incidenti probatori, rinvio a giudizio e opposizione all'archiviazione)**.
Omissis (parte rimasta invariata)

ARCHIVIAZIONI NOTI

Le richieste di archiviazione per reati ascritti a indagati identificati vengono assegnate in numero di 30 a ciascun giudice, seguendo il criterio dell'anzianità di ruolo, a partire dal giudice meno anziano, **compresi** il Presidente ed il Presidente Aggiunto.

Le richieste di archiviazione depositate congiuntamente alla richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito di procedimenti per i quali non vi sia un GIP assegnatario vengono assegnate al giudice di turno archiviazioni.

INCIDENTI DI ESECUZIONE

Gli incidenti di esecuzione vengono assegnati al GUP che ha deciso nella fase di cognizione.

Qualora quest'ultimo (o il giudice subentrato nel suo ruolo) non presti più servizio nella sezione **sono assegnati in numero di 1 a ciascun giudice, seguendo il criterio dell'anzianità di ruolo a partire dal giudice meno anziano, compresi il Presidente e il Presidente Aggiunto.**

INCIDENTI PROBATORI

Nei procedimenti nei quali vi è già un GIP assegnatario, le richieste di incidente probatorio vengono assegnate al medesimo GIP, con esonero dalla successiva assegnazione.

Le **diverse** richieste di incidente probatorio vengono assegnate in numero di 1 a ciascun giudice, seguendo il criterio dell'anzianità di ruolo, a partire dal giudice meno anziano; **compresi** il Presidente ed il Presidente Aggiunto.

INTERCETTAZIONI E ACQUISIZIONI DEI TABULATI DEL TRAFFICO TELEFONICO.

Omissis (parte rimasta invariata)

In ogni caso le convalide delle intercettazioni d'urgenza, allorquando le stesse scadono nel periodo in cui il giudice è da considerarsi legittimamente assente, non verranno assegnate il giorno precedente al primo giorno di assenza del giudice ma ad altro giudice presente secondo gli ordinari criteri tabellari

Nei giorni festivi le richieste di convalida saranno trattate dal giudice di "TURNO DETENUTI".

MISURE CAUTELARI PERSONALI

Nei procedimenti nei quali vi è già un GIP assegnatario, le richieste di misura cautelare vengono assegnate al medesimo GIP, con esonero dalla successiva assegnazione.

Se il giudice già assegnatario del fascicolo è assente dal servizio, o lo sarà dal giorno successivo, per un periodo superiore a 5 giorni, ferma restando l'assegnazione a quest'ultimo, la richiesta sarà esaminata dal giudice di "turno riserva" del giorno in cui è pervenuta. Lo stesso provvederà ove ravvisi ragioni di particolare urgenza, **con conseguente esonero da successive assegnazioni.**

Le richieste di misura cautelare personale, ove non vi sia già un GIP assegnatario, vengono assegnate in numero di 1 a ciascun giudice, seguendo il criterio dell'anzianità di ruolo, a partire dal giudice meno anziano escluso il **solo** Presidente.

Se il giudice di turno per l'assegnazione è assente, o lo sarà nei due giorni successivi, per un periodo superiore a 5 giorni, la richiesta verrà assegnata al giudice che segue nel turno.

Se in conseguenza di assenze o impedimenti il giudice salta uno o più turni, al suo rientro in servizio, sarà inserito nel turno di assegnazioni tra il primo e il secondo giudice che ancora devono ricevere la misura, mantenendo la nuova posizione per i turni successivi.

MISURE CAUTELARI REALI.

Nei procedimenti nei quali vi è già un GIP assegnatario, le richieste di misure reali vengono assegnate al medesimo GIP, con esonero dalla successiva assegnazione.

Omissis (parte rimasta invariata)

OPPOSIZIONI ALL'ARCHIVIAZIONE

Nei procedimenti nei quali vi è già un GIP assegnatario, le richieste di opposizione all'archiviazione vengono assegnate al medesimo GIP, con esonero dalla successiva assegnazione.

Le **diverse** opposizioni alle richieste di archiviazione vengono assegnate in numero di 5 a ciascun giudice, seguendo il criterio dell'anzianità di ruolo, a partire dal giudice meno anziano, compresi il Presidente ed il Presidente Aggiunto **fino ad un massimo di 10 ogni due mesi;**

OPPOSIZIONI A DECRETO PENALE

Le opposizioni a decreto penale con richiesta di giudizio immediato vengono assegnate al giudice che ha emesso il decreto penale. Qualora quest'ultimo (o il giudice subentrato nel suo ruolo) non presti più servizio nella sezione, vengono assegnate **in numero di 1 a ciascun giudice, seguendo il criterio dell'anzianità di ruolo a partire dal giudice meno anziano, compresi** il Presidente e il Presidente Aggiunto.

Le opposizioni a decreto penale con richieste diverse dal giudizio immediato vengono assegnate in numero di 10 a ciascun giudice, seguendo il criterio dell'anzianità di ruolo, a partire dal giudice meno anziano, compresi il Presidente ed il Presidente Aggiunto.

PROROGA INDAGINI

Le richieste di proroga indagini vengono assegnate in numero di 1 a ciascun giudice, seguendo il criterio dell'anzianità di ruolo, a partire dal giudice meno anziano, **compresi** il Presidente ed il Presidente Aggiunto.

UDIENZA PRELIMINARE E ABBREVIATO DA IMMEDIATO

- I. Le richieste di rinvio a giudizio e di giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato diverse da quelle concernenti grandi e grandissimi processi (inserirle in diverso turno) vengono assegnate a ciascun giudice in due turni separati: uno per gli imputati sottoposti a misura cautelare personale o a misura interdittiva ed uno per le restanti richieste, seguendo il criterio dell'anzianità di ruolo, a partire dal giudice meno anziano, compresi il Presidente ed il Presidente Aggiunto, e fino al raggiungimento di un punteggio pari a:

per il turno richieste relative a imputati sottoposti a misura cautelare personale o a misura interdittiva:

6 punti per ciascun Giudice **compresi il Presidente e il Presidente Aggiunto**

per il turno richieste relative a imputati NON sottoposti a misura cautelare personale né a misura interdittiva:

14 punti per ciascun giudice **compresi il Presidente e il Presidente Aggiunto**.

Omissis (parte rimasta invariata)

Se in conseguenza di assenze o impedimenti il giudice salta uno o più turni, al suo rientro in servizio, salvo che non sia già previsto di turno entro tre posizioni, sarà assegnatario di un paniere composto esclusivamente da imputati non sottoposti a misura e con un punteggio totale aumentato del 50% rispetto al paniere previsto e dunque corrispondente a 21 punti, salva l'applicazione di eventuali esoneri già spettanti allo stesso.

Poiché nei procedimenti nei quali vi è già un GIP assegnatario non incompatibile, le richieste vengono assegnate al medesimo GIP, nella formazione dei panieri si dovrà tenere conto dell'esonero parametrato alla precedente assegnazione.

ESONERI CONSEGUENTI ALLA VACANZA DI UNO DEI POSTI SEMIDIRETTIVI

Nel caso di vacanza del posto di presidente o di presidente aggiunto l'unico semidirettivo in servizio **è esonerato dalla partecipazione ai turni detenuti e riserva e da quelli concernenti tutte le misure personali e reali nonché gli incidenti probatori mentre l'assegnazione al suddetto di richieste di rinvio a giudizio e richieste di giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato, è ridotta al 50%**

Nel caso di vacanza del posto di presidente o di presidente aggiunto, qualora il GIP di "TURNO RISERVA", subentrato al GIP "TURNO DETENUTI" per superamento del numero di 13 indagati (comprensivo di convalide di arresti/fermi e di allontanamenti ex art. 384-bis c.p.p., ed esclusi gli interrogatori di garanzia richiesti da altra A.G.), superi il numero di 13 indagati eventuali ulteriori richieste dello stesso tipo, saranno assegnate al GIP di "TURNO RISERVA" quello stesso giorno. Nel caso di ulteriore superamento del numero di 13 indagati complessivi, considerando anche il suo turno detenuti immediatamente successivo, le eventuali ulteriori richieste dello stesso tipo, saranno assegnate al successivo GIP di "TURNO RISERVA" e così a seguire fino a quando l'eccedenza non venga assorbita.

Mi viene fatto notare che sarebbe opportuno escludere dalle assegnazioni delle intercettazioni e delle relative proroghe i semidirettivi compensando tale esclusione prevista nella proposta illustrata con una partecipazione non più al 50% ma in misura pari ai giudici agli incidenti probatori questo al fine di consentire una più coerente assegnazione delle eventuali misure al gip che già si è pronunciato sulle intercettazioni. In tal senso modifico in questa sede la proposta, condividendo tale suggerimento".

Viene congedato il Presidente Villani.

Il Consiglio giudiziario, sentite le relazioni ed alla luce dei chiarimenti forniti dal Presidente Villani,

ritenuti superati i profili di criticità segnalati per le sezioni dibattimentali penali,

delibera all'unanimità (con astensione dei Consiglieri PICCO e DEMONTIS) di emettere parere interlocutorio ex art. 24 Circolare Tabelle - permanendo la necessità di intervenire sull'assetto del settore civile e della sezione GIP/GUP, come dettagliatamente segnalato nelle relative relazioni -;

dispone l'inserimento a sistema informatico del presente parere e la successiva comunicazione al Presidente del Tribunale di Torino per l'esercizio delle facoltà di cui alle lettere A o B della norma citata;

Riserva di fissare la trattazione della pratica alla trasmissione della modifica o delle osservazioni da parte del Presidente del Tribunale di Torino.

Alle ore 17,55 si allontanano i Consiglieri RICCIO e PRETTI.

TRIBUNALE DI ASTI – Decreto n. 28/2025 in data 17/7/2025 avente ad oggetto: “*Riorganizzazione transitoria della sezione civile in conseguenza dei trasferimenti dei giudici civili dottori Giuseppe Amoroso, Elisabetta Antoci e Giulia Paola Elena Bertolino e del futuro insediamento di n. 3 MOT destinati alla sezione civile.*”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere GIORGIO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI ASTI – Decreto n. 31/2025 in data 06/08/2025 avente ad oggetto: “*Modifica giorno settimanale tabellare delle udienze monocratiche esecuzioni immobiliari e orario udienze monocratiche contenzioso ordinario del Presidente della Sezione Civile dott. Gian Andrea Morbelli.*”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere GIORGIO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI BIELLA – Decreto in data 29/08/2025 di variazione tabellare immediatamente esecutiva.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera Carena;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI IVREA – Decreto n. 12/2025 in data 15/07/2025 avente ad oggetto: “Rettifica VT 11/2025 modifica tabella feriale 2025.”

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere CARENA;

prende atto del provvedimento di rettifica del decreto 11/2025 di modifica della tabella feriale ed, a scioglimento della riserva formulata nell’adunanza del 17/6/2025, esprime parere favorevole all’unanimità al progetto feriale relativo alle sezioni civili.

TRIBUNALE DI NOVARA – Decreto n-. 21/2025 n data 22/7/2025 avente ad oggetto: “Assegnazione del giudice Maria AMORUSO, a domanda, alla sezione civile – primo collegio e attribuzione degli affari. Riassegnazione degli affari del ruolo GIP ex Amoruso. Revoca del decreto n. 14/2025 del 03.06.2025 di co-assegnazione parziale del giudice Amoruso al primo collegio della sezione civile”

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione della Consigliera CACIOPPO;

rilevato che non sono state presentate osservazioni,

prende atto ed esprime parere favorevole all’unanimità.

TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 97/2025 in data 27/08/2025 avente ad oggetto: “Costituzione dell’ufficio del processo temporaneo straordinario di supporto al settore protezione internazionale della IX sezione civile”.

Il Consigliere Berti premette e relaziona quanto segue.

- Con il decreto 97/2025, il Presidente del Tribunale dispone una variazione tabellare immediatamente esecutiva con la quale prevede che, dal 1° settembre [2025, ndr] al 30 giugno 2026, sia istituito l’Ufficio del processo di supporto straordinario alla nona sezione civile- settore protezione internazionale, composto da un massimo di 15 addetti da individuarsi con separati ordini di servizio fra quelli già in organico e con un impiego pro-capite di un giorno alla settimana;

- Il provvedimento viene giustificato con la presenza, presso la nona sezione civile, di un numero così elevato di fascicoli sopravvenuti e non smaltiti da generare riflessi negativi sul disposition time dell’intero Tribunale;

- Di qui la necessità di creare un ufficio del processo ad hoc, con il reclutamento di addetti incardinati in altri Uffici e parzialmente coassegnati al nuovo Ufficio, così da facilitare la redazione delle bozze dei provvedimenti e di conseguenza accelerare le pratiche di smaltimento;

- Il provvedimento di cui sopra, pur introducendo un correttivo che scavalla verso il 2026, appare utile, urgente e funzionale alle criticità che attingono la nona sezione civile del Tribunale ed è adottato nel rispetto della prevista procedura, essendo evidenti ed in re ipsa le ragioni straordinarie che l'hanno ispirato;

- Non risultano pervenute osservazioni, nonostante le regolari informative inviate;

Fermo quanto sopra premesso,

propone

di esprimere allo stato parere favorevole, con riserva di riprendere in esame la questione in sede dell'imminente e prossima valutazione delle Tabelle 2026-2029.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere BERTI;
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

**TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 98/2025 in data 27/08/2025
avente ad oggetto: “Sezione VI penale – modifica componenti Gruppo A)
“ambiente e salute” e Gruppo B) “economia”.**

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere BENDONI;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ALESSANDRIA – Provv. prot. 3083/2025 in data 14/7/2025 avente ad
oggetto: “Decreto di variazione del progetto organizzativo dell'Ufficio.”**

Il Consigliere Campanello relaziona quanto segue.

Il Procuratore della Repubblica Vicario di Alessandria dispone una variazione del progetto organizzativo dell'Ufficio determinato dalle concorrenti necessità di fare fronte alla proroga dell'applicazione alla Procura della Repubblica di Pavia della dott.ssa Marcella Bosco e del trasferimento ad altra sede di altri due sostituti, i dottori Bruzzone e Silvestri.

Sotto il primo profilo, dato atto delle variazioni in precedente intervenute (con decreto 7 gennaio 2025 nr. 90, approvato dal CSM il 24 febbraio 2025) in ordine alla distribuzione e gestione dei fascicoli assegnati alla dott.ssa Bosco ed all'assegnazione dei nuovi procedimenti, preso atto che con delibera del CSM 23 giugno 2025 è stata prorogata l'applicazione extra distrettuale della dott.ssa M. Bosco alla Procura della Repubblica di Pavia sino al 9 ottobre 2025, richiamato l'art. 16 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, rileva che ancorché l'assenza del magistrato, per effetto della delibera del CSM da ultimo richiamata, non superi i tre mesi, tale limite viene ad essere superato se si tiene conto del periodo precedente. Di conseguenza, dispone la proroga delle disposizioni organizzative introdotte con la variazione del 7 gennaio 2025 e con riferimento all'approssimarsi della scadenza dei termini di indagini per i fascicoli assegnati alla dott.ssa Bosco negli ultimi mesi del 2024 affida al Procuratore Aggiunto il monitoraggio e la rilevazione delle attività di indagine necessarie e di eventuali richieste di proroga. In caso di complessità delle indagini si darà corso a coassegnazione tra tutti i sostituti, ovvero a quelli dei gruppi specializzati, secondo criteri di equità.

Quanto al trasferimento dei dott.ri Bruzzone e Silvestri, che prenderanno possesso delle nuove sedi e funzioni a settembre 2025, richiamato il precedente decreto di variazione del progetto organizzativo 23 giugno 2025, che all'esito di interpello definiva la nuova composizione dei Gruppi, tenuto conto altresì del prossimo congedo per maternità di una sostituta, si dà atto delle decisioni adottate riguardo all'esonero dai turni di agosto e settembre per i magistrati di prossimo trasferimento o congedo, ed alla ridefinizione dei turni di agosto sino alle ulteriori modifiche che saranno necessitate dall'entrata in servizio del MOT dott.ssa Solla.

Il decreto, determinato dall'assoluta necessità ed urgenza di provvedere, e pertanto dichiarato immediatamente esecutivo, risulta adottato in conformità con il disposto dell'art. 13 comma 2 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura e condiviso dai magistrati dell'ufficio, che non hanno presentato osservazioni ai sensi del comma 3 della norma da ultimo richiamata.

Si propone l'approvazione.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere CAMPANELLO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA – Provv. prot. 3470/2025 in data 22/08/2025 avente ad oggetto: “Nomina del magistrato di riferimento per l’informatica”

Il Consigliere Campanello relaziona quanto segue.

Con il provvedimento in intestazione, dichiarato immediatamente esecutivo, il Procuratore della Repubblica Vicario di Alessandria, preso atto della cessazione del dott. Federico Silvestri, trasferito ad altro ufficio, dall’incarico di Magrif a partire da settembre 2025, preso atto altresì dell’esito dell’interpello bandito il 14 luglio 2025, attestata la disponibilità manifestata dal dott. Gualtiero Battisti, che il 30 luglio 2025 ha ricevuto il parere favorevole e la manifestazione di concerto da parte del Referente distrettuale per l’Innovazione, dato atto dell’intervenuta nomina del dott. Battisti a Magrif per la durata di anni tre con decreto 21 agosto 2025, varia il progetto organizzativo dando atto della nomina in discorso.

Il decreto risulta adottato in piena conformità alla normativa primaria e secondaria, anche in relazione all’immediata efficacia, e se ne propone l’approvazione

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere CAMPANELLO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all’unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA – Provv. prot. 3139/2025 in data 17/7/2025 avente ad oggetto: “Proposta di variazione del progetto organizzativo dell’ufficio.”

Il Consigliere Campanello relaziona quanto segue.

Con provvedimento 17 luglio 2025 il Procuratore della Repubblica Vicario di Alessandria modifica il progetto organizzativo di quell’ufficio in relazione all’entrata in vigore della legge 51 del 2025 che prevede nuovi e diversi carichi di lavoro (da determinarsi secondo un programma lavorativo definito dal Procuratore della Repubblica, adottato in seguito alla riunione del 18 giugno 2025 con i vice procuratori onorari, allegato) per i magistrati onorari confermati, in questo caso per i vice procuratori onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

La ricaduta sul progetto organizzativo concerne, in sintesi, la previsione della consegna ai vice procuratori onorari, secondo criteri di turnazione automatica (non meglio specificati), dei fascicoli pertinenti all'Ufficio di Pronta Definizione già iscritti ed assegnati ai magistrati togati qualora il provvedimento da adottare rientri nella competenza degli onorari, mentre, ove non si verifichi tale condizione, la titolarità del fascicolo rimarrà in capo ai magistrati togati originariamente intestatari. L'adozione dei provvedimenti rientranti nella competenza del vice procuratori onorari verrà attuata tramite la restituzione del fascicolo all'Ufficio Pronta Definizione, passaggio che assicura la supervisione del magistrato togato originario titolare, per la riassegnazione al magistrato onorario che subentrerà così nell'esclusiva titolarità del fascicolo firmando digitalmente l'atto sull'applicativo APP. Per i procedimenti, invece, da definire con citazione diretta, ovvero con archiviazione essendo relativi a reati di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p., si prevede che i relativi fascicoli siano restituiti all'Ufficio Pronta Definizione con la minuta del provvedimento per essere sottoscritti dal magistrato titolare.

La variazione, dichiarata esecutiva in relazione all'esigenza di garantire la piena funzionalità dell'ufficio per i procedimenti pertinenti all'Ufficio Pronta Definizione, è adottata ai sensi dell'art. 13 comma 2 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, ha implicato la piena condivisione dei magistrati togati ed onorari e non risultano formulate osservazioni.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere CAMPANELLO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI -
Provvedimento prot. 1353/2025 U in data 29/07/2025 di modifica
tabella feriale 2025.**

Il Consigliere Campanello relaziona quanto segue.

Il Procuratore della Repubblica di Asti, onde assicurare la reggenza dell'Ufficio nei giorni di concomitante assenza per ferie del Procuratore Capo e del Procuratore Aggiunto, dispone di affidarla al dott. Davide Lucignani, magistrato più anziano in servizio, nei giorni 1 e 2 agosto e dal 6 al 17 agosto.

Si propone l'approvazione

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere CAMPANELLO;

rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA –
Provv. prot. n. 847/2025 in data 29/7/2025 avente ad oggetto:
“Proroga Magistrato Collaboratore per la formazione del calendario delle
udienze e dei turni e per l’organizzazione del lavoro dei Vice
Procuratori Onorari.**

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera CACIOPPO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO –
Provvedimento n. 11/2025- prot. 4337/2025 in data 25/07/2025.**

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere PICCO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità astenuta Locci.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI TORINO – Provv. prot. 1678/2025 in data 29/05/2025
avente ad oggetto: “Nomina del magistrato di riferimento per
l’informatica”**

La consigliera Rossi relaziona quanto segue.

La Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino nomina quale MAGRIF della Procura della Repubblica presso il predetto Tribunale la d.ssa Vitina PINTO, disponendo altresì la modifica del progetto organizzativo dell’Ufficio resasi necessaria a seguito della stessa.

La nomina di un nuovo MAGRIF si rendeva necessaria a causa del trasferimento ad altro ufficio della d.ssa SCAPELLATO, che rivestiva tale incarico in sostituzione della d.ssa LOMBARDI.

Pertanto, ai sensi dell’art. 2 della Circolare CSM n. 18801/2019, la Procuratrice della Repubblica procedeva all’interpello di tutti i magistrati dell’ufficio (due Sostituti Procuratori in funzione presso l’Ufficio e il dr. Introvigne che peraltro non poteva essere candidato come MAGRIF in quanto sostituto in applicazione con scadenza al 26 maggio 2025).

Con comunicazione in data 27.5.2025, la sola d.ssa PINTO manifestava la propria disponibilità a rivestire la posizione di MAGRIF, mentre il dr. FRATTA, interpellato per le vie brevi dalla Procuratrice, comunicava di non avere intenzione di proporsi per tale posizione.

La domanda della d.ssa PINTO, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della citata circolare, veniva sottoposta all'UDI che, nella persona del dott. Andrigo, esprimeva parere favorevole alla sua designazione come MAGRIF.

Pertanto, la Procuratrice della Repubblica disponeva la nomina del predetto Sostituto Procuratore quale MAGRIF della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, dando atto che la d.ssa PINTO risultava possedere tutti i requisiti per ricoprire la posizione MAGRIF, quali emergenti dalla richiesta del magistrato e dal suo fascicolo personale

Nel provvedimento, peraltro, si dava atto della impossibilità di concedere alla d.ssa PINTO un esonero parziale dal carico di lavoro ordinario, stante la grave carenza di personale della Procura e le dimensioni dello stesso.

Si disponeva pertanto di sostituire tale esonero, concedendo alla d.ssa PINTO di fuire di alcune giornate per la partecipazione a incontri di formazione con i colleghi MAGRIF, di essere sostituita in udienza o in altre incombenze senza obbligo di restituzione con copertura da parte degli altri componenti dell'Ufficio mediante rotazione in ordine di anzianità decrescente.

Il provvedimento de quo appare ben motivato in ordine alla nomina della d.ssa PINTO come MAGRIF e al possesso dei requisiti richiesti dalla circolare CSM n. 18801/2019 per ricoprire tale posizione.

Per quanto riguarda l'esonero, l'art. 6 c. 2 della citata ministeriale prevede che lo stesso è facoltativo per gli uffici con pianta organica fino a 20 magistrati, con onere di motivazione da parte dei Dirigenti per il caso di mancato riconoscimento.

Anche sul punto, il provvedimento appare ben motivato con richiamo alla grave situazione di carenza di organico dell'Ufficio.

Alla luce di quanto sopra esposto, la consigliera Rossi

propone

di esprimere parere favorevole.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera ROSSI;

rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Benché non calendarizzate il Consiglio all'unanimità dispone la trattazione delle successive pratiche.

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - Decreto n. 14/2025 in data 29/8/2025 di applicazione della dott.ssa Valeria SOTTOSANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino alla Procura Generale di Torino per il procedimento penale n. 51/2020 R.G.N.R.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere BENDONI;

rilevato che non sono state presentate osservazioni,

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - Decreto n. 15/2025 in data 29/8/2025 di applicazione del dott. Davide GRECO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti alla Procura Generale di Torino per il procedimento penale n. 1511/2020 R.G.N.R.

Il Consigliere CAMPANELLO relaziona quanto segue.

Il Procuratore Generale, premesso che avanti alla prima Corte di Assise d'Appello è stata fissata l'udienza del 22 ottobre 2025 nel processo contro Roggero Mario dispone che le funzioni di Procuratore Generale nel giudizio di appello, per tutte le udienze in cui si articolerà, siano svolte dal dottor Davide Greco, sostituto Procuratore della Repubblica di Asti che ha svolto le funzioni di pubblico ministero nel primo grado del giudizio, unitamente all'Avvocato Generale dottor Giancarlo Avenati Bassi, primo assegnatario.

Il provvedimento di applicazione dà atto del manifestato consenso del dottor Greco e del pieno assenso del Procuratore della Repubblica di Asti, comunicato con nota del 21 agosto 2025, ed è motivato dando congruamente atto dell'opportunità dell'applicazione in relazione alla complessità della vicenda ed alla qualità del contributo che il dottor Greco potrà assicurare, per l'approfondita conoscenza degli atti derivanti dall'aver egli disimpegnato con successo le funzioni di pubblico ministero nel giudizio di prime cure, ed ancora dell'assai modesta ricaduta che l'applicazione può avere rispetto alle esigenze dell'Ufficio di provenienza, stante la natura estremamente limitata nel tempo della stessa.

Il provvedimento appare correttamente motivato e conforme ai parametri normativi.

Se ne propone l'approvazione.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere CAMPANELLO;
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Il Presidente, sentito il Segretario, dispone la secretazione delle pratiche n. 5 e 6 dell'o.d.g.

Il Consiglio all'unanimità approva il verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione del Consiglio viene sciolta alle ore 18,15.

IL SEGRETARIO
F.to Paola Boemio

IL PRESIDENTE
F.to Edoardo Barelli Innocenti